



ASL
ROMA 1



REGIONE
LAZIO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. **1132**

DEL **30-12.2016**

OGGETTO: Approvazione dello schema di contratto di affidamento al RTI SACCIR Spa (mandataria capogruppo) e Cogeco7 Srl dell'appalto Multiservizio Tecnologico e fornitura di vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità della ASL Roma 1 per la durata di 9 anni.

STRUTTURA PROPONENTE: Area Servizi Tecnici Logistici – UOC Servizio Tecnico ex ASL Roma E

Centri di costo: 179

L'estensore Dott. Maurizio Ramoino Maurizio Ramoino

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Resp.le del procedimento Il Resp.le U.O.C. Servizio Tecnico ex ASL Roma E Il Coord. Provvisorio Area Servizi Tecnici Logistici
(Arch. Claudio Cascarino) (Arch. Claudio Cascarino)

data **22 DIC 2016**

data **22 DIC 2016**

data

Il presente atto contiene dati sensibili

SI ☐ NO ☒

Il Funzionario addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico

Spesa prevista: € 13.802.121,45/ anno oltre IVA per la durata di 9 anni a decorrere dal 2017

Codice Identificativo Gara (CIG):5699487575

Il Funzionario addetto al controllo di budget: (Resp.le UOC Servizio Tecnico ex ASL Roma E Arch. Claudio Cascarino)

data

firma

22 DIC 2016

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione ex ASL Roma E con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento

Il Dirigente dell'UOC Controllo di Gestione ex ASL Roma E Dott. Carlo Saitto

data **23.12.16** firma

Parere del Direttore Amministrativo Dott.ssa Cristina Matranga

Favorevole ☒

☐

Non favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

data

29.11.2016

Parere del Direttore Sanitario Dott. Mauro Goletti

Favorevole ☒

☐

Non favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

data

29.12.2016

Il Presente provvedimento si compone di n. 56

pagine di cui n. 52 pagine di allegati

Il Direttore Generale

Dott. Angelo Ranieri



1132 del 30-12-2016

Il Responsabile dell'U.O.C. Servizio Tecnico ex ASL Roma E

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00250 del 23.11.2016 con il quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 nella persona del Dott. Angelo Tanese;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 1° gennaio 2016 del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione della stessa a far data dal 1° gennaio 2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31.12.2015 e dal DCA n. 606 del 30.12.2015;

PREMESSO che il Responsabile del Procedimento ha accertato che:

- la Regione Lazio Direzione Regionale Centrale Acquisti con determinazione n. G04546 del 9.04.2014 ha indetto la "Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del Multiservizio Tecnologico e fornitura dei vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio" suddivisa in 7 lotti per una durata di 108 mesi e con successive determinazioni n. G05588 del 15.04.2014 e n. G08511 del 12.06.2014 ha provveduto rispettivamente a rettificare alcuni atti di gara e a prorogare il termine di ricezione delle offerte;

PRESO ATTO che con nota prot. n. GR/12/17-415732 del 5.08.2016 la Direzione Regionale Centrale Acquisti ha comunicato che con determinazione dirigenziale n. 17434 del 30.12.2015 la Regione Lazio ha disposto l'aggiudicazione definitiva del lotto 6 al RTI Saccir Spa – Cogeco7 Srl, lotto che come da documentazione di gara è riferito alla ASL Roma A, alla ASL ROMA E e all'Azienda Ospedaliera San Filippo Neri che attualmente in forza della legge regionale n. 17 del 31.12.2015 e del DCA n. 606 del 30.12.2015 costituiscono la ASL Roma 1;

- con la stessa nota di cui sopra la Regione Lazio ha invitato tra le altre questa Azienda ha procedere quanto prima alla stipula dei relativi contratti in quanto, successivamente ai controlli previsti dagli artt. 38 e 48 del D. Lgs. 163/2006, è stata verificata in capo alle ditte risultate aggiudicatrici la sussistenza dei requisiti richiesti;

PRESO ATTO che con successiva nota prot. U.0572981.16-11-2016, allegata e parte integrante del presente provvedimento, la Direzione Regionale Centrale Acquisti ha fornito chiarimenti in merito alla stipula del contratto relativo alla gara centralizzata di che trattasi;

- con ulteriore nota prot. U.0603661.02.12.2016, allegata e parte integrante del presente provvedimento, la stessa Direzione Regionale ha chiarito definitivamente le modalità da seguire al fine di addivenire al più presto alla stipulazione del medesimo contratto;

DATO ATTO che i servizi e le attività di seguito descritte come nello schema di contratto sono dettagliatamente riportate nel Capitolato Tecnico:

A. Servizi di governo

- Call Center
- Sistema Informativo Gestionale
- Attività di rendicontazione

B. Servizi di monitoraggio e acquisizione dati

- Servizio di aggiornamento del Censimento del sistema edificio – impianto
- Attività di sorveglianza, di controllo e di misura

C. Servizi di manutenzione, conduzione ed esercizio degli impianti

- Servizi di pronto intervento
- Attività di esercizio e conduzione degli impianti
- Attività di manutenzione

D. Interventi di riqualificazione energetica**E. Attività tecnico-amministrativa**

- che l'importo di aggiudicazione al RTI SACCIR Spa (mandataria capogruppo) e Cogeco7 Srl è pari a complessivi € 124.219.093,04 IVA esclusa per l'intero servizio della durata di 108 mesi ed un ribasso percentuale offerto sul prezzario della Regione Lazio, sul prezzario DEI e sulla maggiorazione del prezzo della manodopera pari, rispettivamente, al 35,00%, 20,00% e 70,00%;

Q A



- che il RTI Saccir Spa – Cogeco7 Srl ha presentato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 idonea garanzia fideiussoria Polizza BP0609852 di € 11.179.718,37 emessa in Roma dalla società Atradius Credit Insurance N.V. in data 17.11.2016;
- che in conformità all'allegato 4 - schema di contratto - della documentazione di gara d'appalto centralizzata, è opportuno approvare lo schema di contratto tra la ASL Roma 1, Codice Fiscale e Partita Iva 13664791004, nella persona del Legale Rappresentante Direttore Generale Dott. Angelo Tanese, per la carica domiciliato in Borgo Santo Spirito, 3 in Roma e la S.A.C.C.I.R. S.P.A, con sede legale in Roma (RM), via delle Ande 39, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Roma (RM) al n. 499/38, P. IVA 03565421009, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, via delle Ande 39, in persona del legale rappresentante Ing. Mario Cattabriga, nato a Roma (RM) il 28.08.1940 nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante COGECO 7 SRL, sede legale in Roma (RM), Via Ostiense 118, P. IVA 09433891000, giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio Pier Luca Trojani in data 13.07.2016, repertorio n.3714, raccolta n.1964;

ATTESTATO che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

- di approvare lo schema di contratto di affidamento al RTI SACCIR Spa (mandataria capogruppo) e Cogeco7 Srl dell'appalto Multiservizio Tecnologico e fornitura di vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità della ASL Roma 1 per la durata di 9 anni per un importo di € 124.219.093,04 IVA esclusa;
- che con successivo atto si provvederà alla ripartizione dell'importo annuo dell'appalto pari a €13.802.121,45 oltre IVA sui conti economici relativi ai servizi e alle attività di che trattasi;
- che i servizi e le attività dell'appalto sono articolati come riportato in premessa e sono dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico;
- di nominare in ottemperanza degli artt. 272, 274 e 300 del DPR n. 207/2010 l'Arch. Claudio Cascarino, Responsabile dell'UOC servizio Tecnico ex ASL Roma E quale Responsabile del Procedimento e l'Arch. Angelo Brusca, Direttore ad Interim dell'UOC Progettazione e Sviluppo Immobili ed Impianti ex ASL Roma A, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto dell'appalto di che trattasi;
- di considerare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento lo schema di contratto recante in allegato il DCA n. 308 del 2015 e la polizza fidejussoria definitiva;
- di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69;

Il Resp.le del Procedimento Il Resp.le UOC Servizio Tecnico ex ASL Roma E Il Coord. Provvisorio Area Servizi Tecnici Logistici
(Arch. Claudio Cascarino) (Arch. Claudio Cascarino)

IL DIRETTORE GENERALE

IN VIRTÙ dei poteri previsti:

- dall'art. 3 del D. Lgs 502/1992 e ss.mm.ii;
- dall'art. 8 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii;

nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00250 del 23.11.2016;

LETTA la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità in frontespizio indicata;

PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per

9 17

gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto "Approvazione dello schema di contratto di affidamento al RTI SACCIR Spa (mandataria capogruppo) e Cogeco7 Srl dell'appalto Multiservizio Tecnologico e fornitura di vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità della ASL Roma 1 per la durata di 9 anni" e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

- di approvare lo schema di contratto di affidamento al RTI SACCIR Spa (mandataria capogruppo) e Cogeco7 Srl dell'appalto Multiservizio Tecnologico e fornitura di vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità della ASL Roma 1 per la durata di 9 anni per un importo di € 124.219.093,04 IVA esclusa;

- che con successivo atto si provvederà alla ripartizione dell'importo annuo dell'appalto pari a €13.802.121,45 oltre IVA sui conti economici relativi ai servizi e alle attività di che trattasi;

- che i servizi e le attività dell'appalto dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico sono articolati come di seguito riportato:

A. Servizi di governo

- Call Center
- Sistema Informativo Gestionale
- Attività di rendicontazione

B. Servizi di monitoraggio e acquisizione dati

- Servizio di aggiornamento del Censimento del sistema edificio – impianto
- Attività di sorveglianza, di controllo e di misura

C. Servizi di manutenzione, conduzione ed esercizio degli impianti

- Servizi di pronto intervento
- Attività di esercizio e conduzione degli impianti
- Attività di manutenzione

D. Interventi di riqualificazione energetica

E. Attività tecnico-amministrativa

- di nominare in ottemperanza degli artt. 272, 274 e 300 del DPR n. 207/2010 l'Arch. Claudio Cascarino, Responsabile dell'UOC servizio Tecnico ex ASL Roma E quale Responsabile del Procedimento e l'Arch. Angelo Brusca, Direttore ad Interim dell'UOC Progettazione e Sviluppo Immobili ed Impianti ex ASL Roma A, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto dell'appalto di che trattasi;

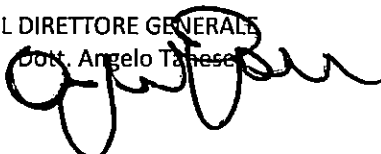
- di considerare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento lo schema di contratto recante in allegato il DCA n. 308 del 2015 e la polizza fidejussoria definitiva;

- di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69;

Il Dirigente della struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organismi rispettivamente interessati.

IL DIRETTORE GENERALE

Dot. Angelo Tanese



**REGIONE
LAZIO**

DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI

AREA PIANIFICAZIONE E GARE PER ENTI DEL SSR

Prot. n. GR/12/17-

Roma, lì

Alle Direzioni Amministrative e Provveditorati
delle
ASL Roma 1
ASL Roma 2
ASL Roma 3
ASL Roma 4
ASL Roma 5
ASL Roma 6
ASL Latina
ASL Frosinone
ASL Rieti
ASL Viterbo
AO S. Giovanni Addolorata
AO S. Andrea
AO Policlinico "Tor Vergata"

OGGETTO: CHIARIMENTI IN MERITO ALLA STIPULA DEI CONTRATTI RELATIVI ALLA GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL MULTISERVIZIO TECNOLOGICO E FORNITURA VETTORI ENERGETICI AGLI IMMOBILI IN PROPRIETÀ O NELLA DISPONIBILITÀ DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO

A seguito di segnalazioni pervenute da alcune di codeste spettabili Aziende in merito alle criticità riscontrate nella definizione della fase di stipula dei contratti per l'appalto in oggetto, ad ulteriore chiarimento di quanto contenuto nelle note prot. n. 415732 del 5/8/2016, 507246 del 11/10/2016 e, da ultimo, nella nota prot. n. 547187 del 2/11/2016 si ribadisce e si rimarca l'importanza della aggiunta, in via cautelativa, dell'articolo 8, comma 7, "Corrispettivi", della seguente previsione: "Resta inteso che i corrispettivi contrattuali terranno conto delle agevolazioni fiscali cui il Fornitore usufruisce ai sensi della normativa vigente".

Tuttavia è d'obbligo tener conto della prioritaria necessità di procedere comunque in tempi brevi alla stipula del contratto e dell'assenso già prestato in sede di gara, da parte delle ditte e raggruppamenti aggiudicatari, alla sottoscrizione dello schema di contratto così come allegato al disciplinare di gara.

Pertanto si invitano le stesse Aziende, laddove non si ritenga di poter procedere altrimenti, ad addivenire comunque alla stipula, fermo restando che in sede di fatturazione e di primo conguaglio l'assenza di tale clausola non potrà in alcun modo determinare l'imposizione a carico delle Aziende sanitarie e del bilancio regionale di costi correlati all'applicazione, a differenza di quanto prescritto dalla Circolare dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 77415 RU del 30/07/2014 in materia di accise applicabili all'impiego di gas naturale destinato alla combustione in enti ospedalieri e altre

Pagina 1 di 2

Q



REGIONE
LAZIO

strutture operative delle aziende di servizi sanitari regionali, dell'aliquota non agevolata o del trasferimento di tale sconto fiscale a beneficio dell'assuntore, tenuto conto che i canoni saranno definiti sulla base di offerte presentate e necessariamente basate sul previgente regime fiscale ordinario.

Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti,

Il Direttore

Stefano Acanfora



REGIONE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI

Area Pianificazione e Gare per Enti del Servizio Sanitario Regionale

GR/12/17

Ai

Direttori Generali e Provveditori

ASL Roma 1 (ex ASL Roma A, Roma E e San Filippo Neri)

ASL Roma 2 (ex ASL Roma B e C)

ASL Roma 3 (ex ASL Roma D)

ASL Roma 4 (ex ASL Roma F)

ASL Roma 5 (ex ASL Roma G)

ASL Roma 6 (ex ASL Roma H)

ASL Frosinone

ASL Latina

ASL Rieti

ASL Viterbo

Azienda Ospedaliera S. Andrea

Azienda Ospedaliera S. Giovanni

Addolorata

Policlinico Tor Vergata

Loro sedi

**OGGETTO: CONTRATTI CONCERNENTI L'AFFIDAMENTO DEL MULTISERVIZIO
TECNOLOGICO E FORNITURA DI VETTORI ENERGETICI**

Con riferimento all'affidamento in oggetto, in ragione dell'esigenza di stipulare i relativi contratti e preso atto della indisponibilità delle aziende fornitrici a sottoscrivere una clausola di salvaguardia relativa alla corretta applicazione dell'accisa industriale sulle forniture, si conferma quanto già precedentemente comunicato in merito alla possibilità di procedere alla stipula dei contratti indicando, quale valore economico complessivo dei medesimi, quello risultante dall'offerta economica presentata dal soggetto risultato aggiudicatario, fermo restando che gli indici di revisioni prezzi verranno comunicati in tempo utile alla definizione del primo canone.

Cordiali saluti.

Il Direttore
Stefano Acanfora

Pagina 1 di 1

VIA R. R. GARIBALDI, 7
00145 ROMA

TEL. +39.06.51683915

FAX +39.06.51683352

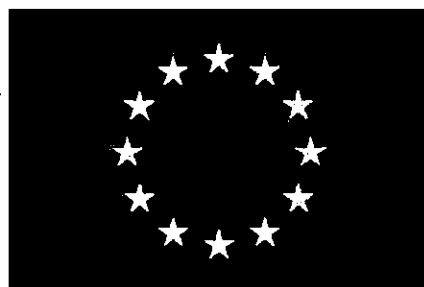
www.regionelazio.it

C.F. 80143490581

PEC: garecentraleacquisti@regione.lazio.legalmail.it

ASL RM/1

Prot. n. 128144/2016 del 05/12/2016



**REGIONE
LAZIO**

**GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA
ALL'AFFIDAMENTO DEL MULTISERVIZIO TECNOLOGICO E FORNITURA DEI
VETTORI ENERGETICI AGLI IMMOBILI IN PROPRIETÀ O NELLA DISPONIBILITÀ
DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO**

ALLEGATO 4

SCHEMA DI CONTRATTO

Q. M.



Allegato 4
Schema di contratto

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del Multiservizio Tecnologico e fornitura dei vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Pag: 2 di 25

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1

Corso Santo Spirito 3 – 00193 Roma

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL MULTISERVIZIO TECNOLOGICO E FORNITURA DI VETTORI ENERGETICI AGLI IMMOBILI IN PROPRIETA' O NELLA DISPONIBILITA' DELLA ASL ROMA 1 PER LA DURATA DI 9 ANNI

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____, nei locali della Azienda Sanitaria Locale Roma 1 avente sede legale in Borgo Santo Spirito 3, Roma, avanti a me dr.ssa Gloria Ciccarelli, in qualità e nelle funzioni di Ufficiale Rogante della ex Azienda USL Roma A ora Azienda Sanitaria Locale ROMA 1, giusta deliberazione n. 304/CS del 05.05.2015, sono presenti:

L'Azienda Unità Sanitaria Locale Roma 1, Codice Fiscale e Partita Iva 13664791004, nella persona del Legale Rappresentante, Dr. Angelo TANESE, nato a S. Benedetto del Tronto (AP) il 21/07/1966, per la carica domiciliato in Roma Borgo Santo Spirito,3, che la rappresenta in questo atto giusta l'indicata qualità
di seguito ASL Roma 1

E

Società per Azioni Commercio Combustibili Industria Riscaldamento S.A.C.C.I.R. S.P.A., con sede legale in Roma (RM), via delle Ande 39, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Roma (RM) al n. 499/38, P. IVA 03565421009, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, via delle Ande 39, in persona del legale rappresentante Ing. Mario Cattabriga, nato a Roma (RM) il 28.08.1940 nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante COGECO 7 SRL, sede legale in Roma (RM), Via Ostiense 118, P. IVA 09433891000, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio Pier Luca Trojani in data 13.07.2016, repertorio n.3714, raccolta n.1964 (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore")

PREMESSO CHE

- a. per l'espletamento della procedura di gara l'Azienda Sanitaria contraente ha conferito delega alla Regione Lazio in qualità di Stazione Appaltante;
- b. la Regione Lazio ha esperito una procedura di gara il cui bando è stato pubblicato sulla GURI n.43

Q m



Allegato 4

Schema di contratto

Pag: 3 di 25

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del Multiservizio Tecnologico e fornitura dei vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

del 14/04/2014 nonché sulla GUCE 2014/S073-126054 del 12/04/2014;

c. con Determinazione G0558 del 15/04/2014 della Regione Lazio sono state apportate rettifiche agli atti di gara ;

d. con Determinazione Dirigenziale n. G17434 del 30/12/2015 della Regione Lazio il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto N. 6 della procedura di gara;

e. il Fornitore ha prestato cauzione sotto forma di garanzia/polizza fidejussoria per un importo pari ad € 11.179.718,37 Euro;

f. il Fornitore ha dichiarato che quanto risulta dal presente contratto, dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare di Gara definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;

g. il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole, in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce presente contratto.

h. con riferimento all'art 53, comma 16 ter, del Dlgs 165/2001, la società sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

***TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E
STIPULANO QUANTO SEGUE:***

Articolo 1

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara con i relativi allegati, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l'Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. L'esecuzione del servizio oggetto del rapporto contrattuale è, pertanto, regolato, oltre che dal presente contratto:
 - dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - dalle clausole del Disciplinare di gara e relativi allegati, dal Capitolato Tecnico e ogni altro atto

Q M



Allegato 4

Schema di contratto

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del Multiservizio Tecnologico e fornitura dei vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Pag: 4 di 25

della *"Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del multiservizio tecnologico e fornitura dei vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità delle aziende sanitarie della Regione Lazio"*;

- dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
- dal Codice Civile, dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dalle altre disposizioni normative, nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia contrattuale.

3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara della *"Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del multiservizio tecnologico e fornitura dei vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità delle aziende sanitarie della Regione Lazio"* prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dalla Regione Lazio.

4. Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

Articolo 2

Oggetto

1. Con la stipula del presente contratto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di questa Azienda Sanitaria a prestare i seguenti servizi e le attività dettagliatamente riportate nel Capitolato Tecnico:

A. Servizi di governo

- Call Center
- Sistema Informativo Gestionale
- Attività di rendicontazione

B. Servizi di monitoraggio e acquisizione dati

Q m



Allegato 4

Schema di contratto

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del Multiservizio Tecnologico e fornitura dei vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Pag: 5 di 25

- Servizio di aggiornamento del Censimento del sistema edificio – impianto
- Attività di sorveglianza, di controllo e di misura

C. Servizi di manutenzione, conduzione ed esercizio degli impianti

- Servizi di pronto intervento
- Attività di esercizio e conduzione degli impianti
- Attività di manutenzione

D. Interventi di riqualificazione energetica

E. Attività tecnico -amministrativa

2. Con il presente contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente ad eseguire tutti i servizi, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica il tutto nei limiti dell'importo del valore economico complessivo pari ad Euro 124.219.093,04 fermo restando quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
3. Tale importo economico complessivo è stato calcolato sulla base dell'offerta economica del fornitore.

Articolo 3

Durata del contratto

1. Il contratto avrà durata di 9 anni a partire dalla presa in carico dei servizi, così come previsto dall'Allegato 3 Capitolato Tecnico.
2. La presa in carico dei servizi deve avvenire entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del Contratto e, comunque, contestualmente alla formalizzazione del Piano di erogazione dei servizi di cui al paragrafo 6.4 del Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali.
3. Resta inteso tra le Parti che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, comma 7, del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., la durata dell'efficacia del presente Contratto nel suo complesso e/o delle singole clausole di cui si compone non potrà essere tacitamente e/o unilateralmente prorogata o rinnovata oltre il suddetto termine, fatta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria di prorogare gli effetti del presente Contratto per il tempo necessario all'espletamento di una nuova gara ad evidenza pubblica volta all'affidamento del medesimo servizio o di servizi analoghi.
4. Resta espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia del Contratto, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere

Q M



Allegato 4

Schema di contratto

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del Multiservizio Tecnologico e fornitura dei vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Pag: 6 di 25

garantita la continuità dei servizi in oggetto, anche nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati ad operatori diversi dal medesimo.

Articolo 4

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena la risoluzione di diritto del contratto.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara, con specifico riferimento al Capitolato Tecnico e all'Offerta Tecnica presentata dal fornitore, se migliorativa. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda Sanitaria contraente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Azienda Sanitaria contraente e da terzi autorizzati.

Q



Allegato 4

Schema di contratto

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del Multiservizio Tecnologico e fornitura dei vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Pag: 7 di 25

7. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere negli uffici dell'Azienda Sanitaria contraente nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
8. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Azienda Sanitaria contraente, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Articolo 5

Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente contratto, a:
 - a. garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi anche con l'ausilio del Responsabile del Procedimento con eventuali Fornitori a cui è subentrato;
 - b. erogare tutti i servizi previsti nella documentazione di gara - con particolare riferimento al Disciplinare di gara, al Capitolato Tecnico ed all'Offerta Tecnica dello stesso fornitore - impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione;
 - c. adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti dell'Azienda Sanitaria contraente nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
 - d. utilizzare, per l'erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine il Fornitore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale anche sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
 - e. osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;

Q M



Allegato 4

Schema di contratto

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del Multiservizio Tecnologico e fornitura dei vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Pag: 8 di 25

- f. erogare i servizi oggetto del Contratto e prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto e negli Atti di gara;
- g. manlevare e tenere indenne l'Azienda Sanitaria contraente, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento dei servizi oggetto del Contratto ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- h. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- i. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
- j. garantire tempi e modalità di attivazione dei servizi previsti dall'Allegato 3 Capitolato Tecnico;
- k. controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione. Allo stesso tempo il Fornitore assicura che farà divieto ai propri dipendenti di utilizzare apparecchiature d'ufficio di proprietà dell'Azienda Sanitaria contraente (telefoni, fax, PC, ecc.), di aprire cassetti o armadi, di maneggiare carte, di prendere visione di documenti se non per motivi strettamente legati all'attività cui sono preposti. Il Fornitore istruirà, inoltre, il personale a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'Azienda Sanitaria contraente;
- l. essere consapevole che l'Azienda Sanitaria contraente si riserva il diritto di richiedere al Fornitore l'allontanamento di quel personale o incaricati che a suo insindacabile giudizio non ritenga essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività;
- m. osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Azienda Sanitaria contraente.

Articolo 6

Modalità e termini di esecuzione del servizio

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi richiesti secondo le modalità stabilite nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico, negli atti presentati dal Fornitore in sede di gara (Offerta tecnica), pena l'applicazione delle penali previste nel Capitolato Tecnico.

9 m



Allegato 4

Schema di contratto

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del Multiservizio Tecnologico e fornitura dei vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Pag: 9 di 25

2. In particolare, il Fornitore si impegna al rispetto dei parametri di qualità richiesti e/o offerti, se migliorativi o integrativi nell'Offerta Tecnica pena l'applicazione delle penali stabilite nel Capitolato Tecnico.
3. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Azienda sanitaria contraente.
4. L'erogazione di ciascun servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuna esclusa.

Articolo 7

Verifica e controllo quali/quantitativo

1. Anche ai sensi dell'art. 312 del D.P.R. n. 207/2010, il Fornitore si obbliga a consentire all'Azienda Sanitaria contraente, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. In caso di inosservanza totale o parziale di quanto previsto, il Fornitore sarà soggetto a contestazione da parte dell'Azienda Sanitaria contraente. La contestazione determina l'interruzione dei termini di pagamento dei servizi.
3. Il Fornitore, si impegna ad inviare all'Azienda Sanitaria contraente e alla Regione Lazio report come previsto dal Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali ivi previste.
 4. Qualora le prestazioni rese non siano rispondenti ai livelli di servizio previsti nel Capitolato Tecnico, si applicheranno le penali ivi previste.
5. In conformità a quanto previsto dall'articolo 15, comma 13, lettera e) DL 95/2012 convertito con modifiche dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il Fornitore dovrà fornire all'Aziende Sanitarie al termine di ciascun anno solare un prospetto con i costi aggregati del contratto per lavori, servizi e forniture.

Articolo 8

Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'Azienda Sanitaria contraente per l'affidamento del servizio oggetto del presente Contratto sono determinati sulla base di quanto previsto dal Capitolato Tecnico di gara.

Q M



Allegato 4

Schema di contratto

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del Multiservizio Tecnologico e fornitura dei vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Pag: 10 di 25

2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente.
3. Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del presente appalto, ivi comprese le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione dell'appalto.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi se non nelle modalità previste dal Capitolato Tecnico di gara.
6. Il Fornitore non avrà diritto a compensi addizionali, oltre quelli sopra previsti.

Articolo 9

Fatturazione e pagamenti

1. Le modalità di fatturazione sono esplicitate, per ogni servizio oggetto dell'appalto, nel Capitolato Tecnico di gara.
2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato nei termini di legge dalla ricezione delle fatture dall'Azienda Sanitaria contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo.
3. L'importo delle predette fatture è corrisposto dopo l'avvenuto riscontro regolare della fattura, sul conto corrente n. 000500037830, intestato al Fornitore S.A.C.C.I.R., presso Unicredit Corporate Banking Filiale di Roma avente le seguenti coordinate bancarie: **Paese/CIN/IT/CINEURIA.B.I/CAB/ IBAN/cc IT94G0200805212000500037830** ed al Fornitore COGECO7 Srl presso Imprebanca Spa avente le seguenti coordinate bancarie: **Paese/CIN/IT/CINEURIA.B.I/CAB/IBAN/ IY31N0340303203CC0030004787 ;**

Q M



Allegato 4 **Schema di contratto**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del Multiservizio Tecnologico e fornitura dei vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Pag: 11 di 25

4. Rimane inteso che l'Amministrazione, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
5. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
6. Resta tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere l'erogazione del servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. Il Fornitore che procederà ad interrompere arbitrariamente le prestazioni contrattuali sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni causati all'Azienda e dovuti a da tale interruzione.
7. Il fornitore dovrà aderire per l'emissione delle fatture all'accordo pagamenti della Regione Lazio in base alla disciplina prevista dal DCA 308 del 3.7.2015 pubblicato sul BUR N. 57 del 16.07.2015 che in allegato ne costituisce parte integrante del presente contratto.

Articolo 10

Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m., sono per il fornitore S.A.C.C.I.R., Unicredit Corporate Banking Filiale di Roma con le seguenti coordinate bancarie: **Paese/CIN/IT/CINEURIA.B.I/CAB/ IBAN/cc IT94G0200805212000500037830** e per il Fornitore COGECO7 Srl Imprebanca Spa con le seguenti coordinate bancarie: **Paese/CIN/IT/CINEURIA.B.I/CAB/IBAN/ IY31N0340303203CC0030004787 ;**
3. Il Fornitore comunica all'Azienda Sanitaria Contraente le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.:
Fornitore S.A.C.C.I.R: Mario CATTABRIGA C.F. CTTMRA40D28H501L, Angelo JACOROSI C.F. JCRNGL32M01NH501N **IBAN/ccIT94G0200805212000500037830;**
Fornitore COGECO7: Gianfranco CAPORLINGUA C.F. CPRGFR58T06H501E **IBAN/cc**

Q m



Allegato 4 **Schema di contratto**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del Multiservizio Tecnologico e fornitura dei vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Pag: 12 di 25

IY31N0340303203CC0030004787

4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Azienda Sanitaria Contraente, alla Regione Lazio ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa.
7. L'Azienda Sanitaria Contraente verificherà che nei contratti di subappalto, ex art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Azienda Sanitaria Contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà della Azienda Sanitaria Contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Articolo 11

Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
 - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
 - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a



Allegato 4

Schema di contratto

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del Multiservizio Tecnologico e fornitura dei vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Pag: 13 di 25

facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione della presente fornitura rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 12

Penali

1. Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Assuntore comportano l'applicazione delle penali previste dal Capitolato Tecnico di gara.
2. Le penali verranno comminate nei casi e per gli importi previsti dal Capitolato Tecnico di gara.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel Capitolato Tecnico, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Azienda Sanitaria.
4. Il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Azienda Sanitaria medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
5. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Azienda Sanitaria nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Azienda Sanitaria, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nella Capitolato Tecnico a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
6. Le Aziende Sanitarie potranno applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del contratto, fermo restando quanto previsto dall'art. 298 del DPR 207/2010.
7. L'applicazione delle penali non esclude peraltro qualsiasi altra azione legale che l'Azienda Sanitaria intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
8. I danni arrecati dall'impresa alla proprietà dell'Azienda verranno contestati per iscritto a mezzo raccomandata A.R. Qualora l'Azienda Sanitaria non accogliesse le giustificazioni addotte dall'impresa ovvero l'impresa stessa non provvedesse al ripristino del bene, nei termini fissati, vi provvederà l'Azienda Sanitaria addebitando le spese all'impresa.
9. L'importo derivante dall'applicazione di penalità, sanzioni e dalle spese sostenute in danno dall'Amministrazione verrà detratto dai pagamenti dovuti all'impresa o da eventuali crediti vantati

Q



Allegato 4

Schema di contratto

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del Multiservizio Tecnologico e fornitura dei vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Pag: 14 di 25

dalla stessa, nonché sul deposito cauzionale.

Articolo 13

Cauzione definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ha costituito a favore dell'Azienda Sanitaria contraente una garanzia fideiussoria. Detta garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda Sanitaria contraente.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda Sanitaria contraente ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
4. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%.
5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Articolo 14

Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori,



Allegato 4

Schema di contratto

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del Multiservizio Tecnologico e fornitura dei vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Pag: 15 di 25

nonché degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda Sanitaria contraente, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 15

Responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore è tenuto a stipulare con Compagnie di primaria importanza, specifica polizza assicurativa di cui all'art. 129, comma 1, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., e dell'art. 125 del D.P.R. 207/10, che garantisca il pagamento di somme che il Fornitore stesso sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, capitale, interessi e spese, per danni a qualsiasi titolo e ragione, arrecati a terzi, ivi compresi l'Azienda Sanitaria contraente e i suoi rappresentanti e dipendenti, i dipendenti del Fornitore di qualsiasi grado e mansione ed i suoi subappaltatori, nella persona o nelle cose di loro proprietà per fatto proprio o dei suoi dipendenti - ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 C.C. - verificatisi in relazione all'esercizio dei servizi e dei lavori oggetto del Contratto.
2. La polizza assicurativa dovrà coprire i seguenti rischi:
 - a) copertura dei danni di esecuzione (CAR) da qualsiasi causa determinati, per un massimale che deve coprire tutti i danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, fino alla concorrenza di €. 3.000.000,00 per ogni sinistro. La polizza assicurativa dovrà inoltre, espressamente includere i rischi per: danni a cose dovuti a vibrazioni; -danni a cavi e condutture sotterranee.
 - b) responsabilità civile (RCT) verso terzi fino alla concorrenza della somma di Euro 3.000.000,00 per ogni sinistro per la conseguenza della Responsabilità civile ai sensi di legge derivante all'Appaltatore nella sua qualità di esercente un' impresa effettuante l'esercizio dei servizi in appalto definiti nel presente contratto e nel Capitolato Tecnico di gara.
3. Relativamente ai danni a cose, l'assicurazione deve comprendere anche i danni ai beni mobili e immobili a qualsiasi titolo detenuti dall'Azienda Sanitaria contraente, derivanti dalle prestazioni di cui al Capitolato Tecnico di gara, nonché per l'esecuzione degli eventuali lavori richiesti, restando

Q M



Allegato 4

Schema di contratto

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del Multiservizio Tecnologico e fornitura dei vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Pag: 16 di 25

inteso che, ove fossero affidati a terzi, la garanzia opererà per la responsabilità civile incombente all'Appaltatore nella sua qualità di committente di tali lavori.

4. Relativamente ai danni alle persone, l'assicurazione dovrà:

a) prevedere la copertura dei danni che l'Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile dei prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni, nonché verso i dipendenti dei subappaltatori e fornitori per gli infortuni da loro sofferti, in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del c.c., comprendente anche la copertura dei danni a persone dell'impresa e/o a persone dell'Azienda Sanitaria contraente occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere ed a consulenti dell'Appaltatore o della stazione appaltante;

b) prevedere specificatamente l'indicazione che debbono essere considerati "Terzi" anche i rappresentanti dell'Azienda Sanitaria contraente autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

5. Le garanzie prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva, nei limiti di cui ai punti precedenti, i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

6. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti le polizze devono essere intestate a tutte le imprese costituenti il raggruppamento.

7. L'Assuntore dovrà provvedere a sua cura e spese all'assicurazione obbligatoria per legge di tutte le maestranze da essa dipendenti. L'Assuntore, esegue i servizi sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti della Committente e di terzi. L'Assuntore è obbligato ad adottare, nell'esecuzione di tutti i servizi, ogni procedimento ed ogni cautela necessari a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati.

8. La sorveglianza da parte del Direttore di Esecuzione del Servizio, che potrà anche essere saltuaria, non diminuisce in nulla la responsabilità dell'impresa per quanto riguarda l'esatto adempimento degli ordini impartiti e la buona esecuzione delle opere, nonché l'osservanza delle buone regole dell'arte e la buona qualità dei materiali impiegati e l'eventuale responsabilità per danni a cose e persone.

Articolo 16

Risoluzione

1. A prescindere dalle cause di risoluzione dei contratti, l'Azienda Sanitaria contraente potrà risolvere

Q



Allegato 4

Schema di contratto

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del Multiservizio Tecnologico e fornitura dei vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Pag: 17 di 25

il Contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata AR, nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara nonché per la stipula del Contratto;
 - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - c) in caso di applicazione consecutiva per 6 (mesi) di penali con riferimento ai Livelli di Servizio previsti dal Capitolato Tecnico;
 - d) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore del contratto;
 - e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - f) inadempimento agli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dalla Legge Regionale n. 16/2007;
 - g) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
 - h) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Azienda Sanitaria contraente, ai sensi dell'articolo " Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - i) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - j) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010.
2. In tutti i predetti casi di risoluzione l'Azienda Sanitaria contraente ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In questo caso l'Azienda si rivolgerà per l'esecuzione del servizio appaltato alla successiva Ditta che ha presentato la migliore offerta.
3. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i..

Articolo 17

Recesso

1. L'Azienda Sanitaria contraente ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni

Q m



Allegato 4

Schema di contratto

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del Multiservizio Tecnologico e fornitura dei vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Pag: 18 di 25

solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii. qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - iii. qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
 - iv. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo;
 - v. per gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs.n. 81 del 2008 e s.m.i.
3. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Azienda Sanitaria contraente che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R.
4. L'Azienda Sanitaria, ferma restando l'applicazione dell'art. 1671 c.c., ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, mediante comunicazione scritta con preavviso di 30 (trenta) giorni solari, nel caso in cui nel corso del rapporto contrattuale l'Azienda Sanitaria muti la destinazione d'uso dell'immobile/gruppo di immobili oggetto del contratto, ovvero per qualsivoglia motivo non abbia più la disponibilità o l'uso degli stessi (come, a mero titolo esemplificativo e non affatto esaustivo, nel caso di cessione o, comunque, dismissione dell'immobile/gruppo di immobili). Nel caso in cui l'Azienda Sanitaria assuma l'uso di altro immobile/gruppo di immobili, da adibire alla stessa destinazione, essa dovrà, in luogo del recesso, trasferire i servizi su detto altro nuovo immobile/gruppo di immobili, nei limiti di durata contrattuale che residuano
5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Azienda Sanitaria contraente.

9



Allegato 4

Schema di contratto

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del Multiservizio Tecnologico e fornitura dei vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Pag: 19 di 25

6. In caso di recesso dell'Azienda Sanitaria contraente, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice Civile.

Articolo 18

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. L'Azienda Sanitaria contraente avrà la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio.
3. L'Impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti da i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
4. L'Impresa aggiudicataria sarà tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.
5. L'Impresa dovrà certificare alle Aziende Sanitarie l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali nonché l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nel servizio oggetto dell'appalto. A tal fine l'Impresa aggiudicataria s'impegna a produrre all'Aziende Sanitaria contraente la seguente documentazione relativa al personale impiegato nel servizio de quo, all'inizio dell'appalto e successivamente entro e non oltre il 15 gennaio di ogni anno:
 - fotocopia libro matricola del personale impiegato abitualmente, occasionalmente o promiscuamente nell'appalto;

Q



Allegato 4

Schema di contratto

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del Multiservizio Tecnologico e fornitura dei vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Pag: 20 di 25

- variazioni del personale in servizio - cessazioni, destituzioni, nuove assunzioni;
- numero di matricola desunto dal libro matricola, eventuale badge assegnato, luogo di lavoro, qualifica, livello retributivo.

Articolo 19

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Azienda Sanitaria contraente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima Azienda Sanitaria contraente. L'Azienda Sanitaria contraente si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 20

Responsabile del servizio Referente Locale Call Center

1. Con la stipula del presente Contratto il Fornitore individua nell'ing Noberto Raponi il Responsabile del servizio con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, quale referente responsabile del contratto nei confronti dell'Azienda Sanitaria e della Regione Lazio, con il ruolo di supervisione e coordinamento dei Referenti Locali.
2. I dati di contatto del Responsabile del servizio sono: numero telefonico 06 55260741, cell + 39 348 2877163, numero di fax 065500862 e indirizzo e-mail nraponi@saccir.it;
3. Il Fornitore mette a disposizione dell'Azienda Sanitaria Contraente il servizio di call center, rispondente a quanto previsto nel Capitolato Tecnico, per la gestione e segnalazione delle chiamate. I canali per accedere al servizio sono i seguenti:

numero call center _____; numero fax _____; indirizzo email _____.

Q M



Allegato 4

Schema di contratto

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del Multiservizio Tecnologico e fornitura dei vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Pag: 21 di 25

Articolo 21

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.
2. Nello specifico, verranno trattati i dati necessari alla esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa dell'Azienda Sanitaria contraente.
3. In ogni caso l'Azienda Sanitaria contraente aderendo al contratto dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte del Fornitore dei dati relativi alla fatturazione, per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e telematica dal Fornitore all'Azienda Sanitaria contraente nel rispetto delle disposizioni normative in vigore.
4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
5. Le parti si impegnano a comunicarsi oralmente tutte le informazioni previste della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Articolo 22

Cessione di credito e di contratto

1. E' fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs 163/2006 e s.m.
2. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Azienda Sanitaria di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Azienda Sanitaria. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n.10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al

Q m



Allegato 4

Schema di contratto

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del Multiservizio Tecnologico e fornitura dei vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Pag: 22 di 25

cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Articolo 23

Subappalto

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo del Contratto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

Servizio di governo

Servizi di manutenzione, conduzione ed esercizio degli impianti

Interventi di riqualificazione energetica

Attività tecnico amministrative

2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Aziende Sanitarie Contraenti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dalla Azienda Sanitaria Contraente. Il Fornitore si impegna a depositare presso la Azienda Sanitaria Contraente medesima, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Azienda Sanitaria Contraente non autorizzerà il subappalto.
5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Azienda Sanitaria Contraente procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del Contratto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art.10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Azienda Sanitaria Contraente, per

Q m



Allegato 4

Schema di contratto

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del Multiservizio Tecnologico e fornitura dei vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Pag: 23 di 25

quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Azienda Sanitaria Contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
9. Ai sensi dell'art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
10. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3, D. Lgs 163/2006, a trasmettere all'Azienda Sanitaria Contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l'Azienda Sanitaria Contraente sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
13. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Azienda Sanitaria Contraente potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
14. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/206 e s.m.i. si applicano anche ai R.T.I., nonché alle Società consortili secondo quanto previsto al punto 10 del citato articolo 118.
15. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.

Articolo 24

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al servizio ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico all'Azienda Sanitaria contraente per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e

Q
M



Allegato 4 **Schema di contratto**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del Multiservizio Tecnologico e fornitura dei vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Pag: 24 di 25

che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.

Articolo 25

Foro competente

1 Fermo restando quanto stabilito dall'art. 133, comma 1, lett. e), D. Lgs. 104/2010, per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Azienda Sanitaria Contraente, è competente in via esclusiva il Foro di Roma competente per l'Azienda Sanitaria contraente.

Articolo 26

Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione

Con la stipula del presente Contratto l'Azienda Sanitaria Contraente, in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 272, 274 e 300 del D.P.R. n. 207/2010, nomina l'Arch. Claudio Cascarino in qualità di Responsabile del Procedimento e l'Arch. Angelo Brusca, in qualità di Direttore dell'Esecuzione, attribuendo agli stessi tutte le funzioni previste dal D.P.R. n. 207/2010.

Articolo 27

Allegati

Si intendono quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del presente contratto, anche se non materialmente collazionati al presente accordo, ma conservati presso la stazione appaltante della gara indetta i seguenti documenti: il Disciplinare di gara debitamente sottoscritto dal Fornitore, il Capitolato Tecnico debitamente sottoscritto dal Fornitore, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica del Fornitore.

Si allega, inoltre, al presente contratto la cauzione definitiva sotto forma di fideiussione di cui al precedente Articolo 13 e il DCA 308 del 3.7.2015 pubblicato sul BUR N. 57 del 16.07.2015

Letto approvato e sottoscritto, Li _____

Il Fornitore

Azienda Sanitaria Contraente

Q M



Allegato 4

Schema di contratto

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del Multiservizio Tecnologico e fornitura dei vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Pag: 25 di 25

Il sottoscritto Ing Mario Cattabriga in qualità di Legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute nel bando di gara, nel Disciplinare di gara e relativi allegati, nel Capitolato tecnico e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: Articolo 3 Durata del contratto, Articolo 4 Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità, Articolo 5 Obbligazioni specifiche del Fornitore, Articolo 6 Modalità e termini di esecuzione del servizio, Articolo 7 Verifica e controllo quali/quantitativo, Articolo 8 Corrispettivi, Articolo 9 Fatturazione e pagamenti, Articolo 10 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa, Articolo 12 Penali, Articolo 13 Cauzione definitiva, Articolo 15 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa, Articolo 16 Risoluzione, Articolo 17 Recesso, Articolo 18 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, Articolo 19 Brevetti industriali e diritti d'autore, Articolo 22 Cessione di credito e di contratto, Articolo 23 Subappalto, Articolo 24 Oneri fiscali e spese contrattuali, Articolo 25 Foro competente, Articolo 27 Allegati

Letto e approvato

Si sottoscrive per accettazione

RTI Saccir Spa – Cogeco7 Srl
Il Legale Rappresentante
Ing. Mario Cattabriga

Azienda Sanitaria Locale Roma 1
Il Legale Rappresentante
Dott. Angelo Tanese

Q M

15



12690000000330214

POLIZZA BP0609852		REPERTORIO N. 602001408	cod. agenzia M50	cod. rischio 006 1	prod.	fraz.
CONTRAENTE: ATI: SOCIETÀ PER AZIONI COMMERCIO COMBUSTIBILI INDUSTRIA RISCALDAMENTO S.A.C.C.I.R. S.p.A. - CAPOGRUPPO / COGECO 7 S.R.L. - MANDANTI			POS.	IT000077257		
VIA DELLE ANDE 39 00144 ROMA (RM) ITA			C.F.	00394340582		
BENEFICIARIO: ASL ROMA 1			POS.	IT000083626		
BORGIO S. SPIRITO 3 00193 ROMA (RM) ITA						
CAUSALE: A garanzia dell'adempimento degli obblighi ed oneri stabiliti dal contratto relativo all'affidamento del multiservizio tecnologico e fornitura dei vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio - Lotto 6. C.I.G.: 5699487575						

IMPORTO DELLA GARANZIA						
€ 11.179.718,37 diconsi euro Undicimilionicentosettantanove milaseicentodiciotto/37						
DURATA INIZIALE (AI FINI DEL CALCOLO DEL PREMIO DI PERFEZIONAMENTO)						
GIORNI	3286	DAL	15/11/2016	AL	14/11/2025	
				ritiro	val.	cambio
				06	Eu	
Premio di perfezionamento - Bollo e Registro assolti in modo virtuale (Art. 16 L. 29-10-1961 n. 1216) - Esente da IVA Art. 10/2 - D.P.R. 26/10/72 n. 633 e successive modificazioni						
netto	236.322,33	accessori	25.964,83	dritti	6.157,28	
				imposte	33.555,56	
				totale	2	302.000,00
PROROGHE EVENTUALI Semestrali A PARTIRE DAL 14/11/2025						
netto	12.978,46	accessori	1.442,05	dritti	488,52	
				imposte	1.863,64	
				totale	2	16.772,67
Emessa in n. 5 esemplari e n. 1 copia ad unico effetto in ROMA il 17/11/2016						

CONDIZIONI PARTICOLARI: "La presente garanzia è prestata ai sensi dell'art. 113 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006 n. 163. In particolare si precisa che: La Società rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile e rinuncia espressamente all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile. La Società pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La presente garanzia è valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione."	
S.A.C.C.I.R. S.p.A. IL CONSTATTO Amministratore Delegato <i>Ing. Mario Cantabriga</i>	L'ASSICURATORE Arch. Claudio Cascarino Assicuratore per l'Italia <i>Arch. Claudio Cascarino</i>
DICHIARAZIONE DI SVINCOLO DEL BENEFICIARIO	
NULLA OSTA ALLO SVINCOLO DELLA PRESENTE.	
ASL ROMA 1 Il Responsabile del Procedimento (Arch. CLAUDIO CASCARINO) <i>Arch. Claudio Cascarino</i>	
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE	
(data)	(Timbro e firma)

Dichiaro sotto la mia responsabilità che le firme sono state apposte in mia presenza e che mi sono preventivamente accertato dell'identità del firmatario.
L'Agente procuratore

(1) Le firme per procura devono essere corredate degli estremi della procura la cui copia dovrà essere allegata alla presente polizza.

Q M

SPETTABILE

(Beneficiario)

PREMESSO

che a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal Contraente nei confronti del Beneficiario e specificati nella causale retroindicata è richiesta la costituzione di una fidejussione assicurativa, la sottoscritta

ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V.
Rappresentanza Generale per l'Italia
(Assicuratore)

con la presente polizza si costituisce fidejussore solidale con il Contraente, fino alla concorrenza del massimale precisato a tergo, per le somme che potranno essere dovute dal Contraente stesso per il mancato adempimento dei propri obblighi.

La garanzia avrà efficacia fino a svincolo da parte del Beneficiario. L'eventuale mancato pagamento dei premi non potrà in nessun caso essere opposto al Beneficiario stesso.

L'Assicuratore verserà, a semplice richiesta scritta del Beneficiario ed entro il termine dal medesimo indicato, l'indennizzo dovuto in conseguenza della inadempienza del Contraente, nei limiti del massimale di garanzia.

L'Assicuratore non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale ai sensi dell'art. 1944 C.C. e rinuncia espressamente ad avvalersi del termine previsto dal primo comma dell'art. 1957 C.C.

Spese, imposte ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla garanzia non saranno posti a carico del Beneficiario.

ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V.
Rappresentanza Generale per l'Italia

Ogni comunicazione dovrà essere indirizzata alla ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V. Rappresentanza Generale per l'Italia sita in Roma - Via Crescenzo n. 12 - CAP 00193

La denominazione del Beneficiario, del Contraente, la data e la durata iniziale della garanzia, il suo massimale e tutti gli altri estremi sono indicati a tergo.



Polizza fidejussoria per cauzione a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti pubblici

(ai sensi della Legge 10-6-1982, n. 348 - G.U. del 14-6-1982, n. 161)

ASL ROMA 1
Il Responsabile del Procedimento
(Arch. CLAUDIO CASCARINO)

**COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**

DATA EFFETTO APPENDICE DAL 15/11/2016 AL 14/11/2025
ATTUALE SOMMA ASSICURATA € 11.179.718,37 in lettere Undicimilionicentosettantanovamilasettecentodiciotto/37
SCADENZA RATE DI RINNOVO R. S.p.A. Semestrali

L'Amministratore Delegato
Ing. *Roberto Madriga*
IL CONTRAENTE
- FERMO IL RESTO -
IL BENEFICIARIO/ENTE GARANTITO

LA SOCIETA'
Atradius Credit Insurance N.V.
Rappresentanza Generale per l'Italia
I sottoscritti, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 195 "Codice in materia di protezione dei dati personali" dichiarano di aver ricevuto tutta l'informativa prescritta ed acconsentono al trattamento, alla comunicazione e al trasferimento anche all'estero (Paesi Unione Europea ed extra Unione Europea) dei dati personali che li riguardano, funzionali al rapporto giuridico con Atradius Credit Insurance N.V. e per finalità d'informazione e promozione commerciale. Inoltre, sempre con riferimento al sopra indicato Codice in materia di dati personali, confermano di aver assolto ai propri obblighi verso il Beneficiario. I sottoscritti dichiarano inoltre di aver ricevuto la nota informativa prevista dall'art. 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005. I sottoscritti dichiarano, sotto la propria responsabilità, di aver controllato l'esattezza del numero Codice Fiscale indicato sul presente documento.

Il Contraente (1)
In conseguenza di quanto precede il Contraente versa alla Società l'importo del premio sotto indicato:

IL QUIDAZIONE DEL PREMIO - Bollo e Registro assolti in modo virtuale (art.16 L. 29-10-1961 n.1216) - Esente da IVA Art. 10/2 - D.P.R. 26/10/72 n.633 e successive modificazioni.

	Netto	Accessori	Dritti	I.d.	Imposta	Ii.	Totale
PREMIO INIZIALE €	0,00	0,00	0,00		0,00	2	0,00
EVENTUALI RINNOVIRITMO.... €	12.978,46	1.442,05	488,52		1.863,64	2	16.772,67

Emessa in quattro esemplari ad un solo effetto a ROMA in data 21/11/2016
L'importo di € 0,00, dovuto alla Firma della presente appendice, è stato effettuato a mani del sottoscritto il

in
LA SOCIETA'
Atradius Credit Insurance N.V.
Rappresentanza Generale per l'Italia

S.A.C.C.I.F. S.p.A.
IL CONTRAENTE
L'Amministratore Delegato
Roberto Madriga

(1) Le firme per procura devono essere corredate dagli estremi della procura stessa la cui copia dovrà essere allegata alla presente polizza
Atradius Credit Insurance N.V. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Crescenzo, 12 - 00193 Roma - Italia - Tel. + 39 06 688 1211 Fax + 39 06 687 4418 - www.atradius.it
Capitale Sociale € 7.740.000 i.v. - R.I. RM 12480730154 - R.E.A. RM/1083187 - P.IVA e C.F. 12480730154 - Società estera controllata e diretta da Atradius N.V.

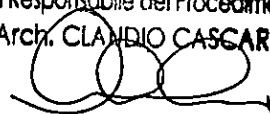
ASL ROMA 1
Il Responsabile del Procedimento
(Arch. CLAUDIO CASCARINO)

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

ATRADIUS

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

ASL ROMA 1
Il Responsabile del Procedimento
(Arch. CLAUDIO CASCARINO)



Io sottoscritto Dottor ELIO BERGAMO, Notaio in Roma, con studio in Roma, Via E. O. Visconti n. 85, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, certifico che i signori

- Dott. BEATI SIMONA, nata a Roma il 17 maggio 1971, Carta Identità n. A06957818

- Dott. PALAZZO LAURA, nata a Pistoia il 30 ottobre 1955, Carta Identità n. A05370235

*Delle cui identità personale, qualifica e poteri di firma, io Notaio sono certo, sono veramente domiciliati a Roma, per la carica, Via Crescenzo n. 12, nelle loro rispettive qualità di Dirigenti della "ATRAPIUS CREDIT INSURANCE N.V." con sede in Amsterdam (Paesi Bassi), David Ricardosstraat, 1 1066 JS, c.f. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 12480730154, R.E.A. n. 1083187 - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede secondaria in Roma, Via Crescenzo n. 12, in virtù dei poteri loro conferiti rispettivamente giusta procura conferita dal signori Massimo Mancini e Dominique Charpentier ad atto a rogito Notaio Nicola Atlante in data 10 febbraio 2016, rep. n. 51814, racc. n. 25732, registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 5 il 16 febbraio 2016 al n. 2088, serie 1/T, nonché giusta procura conferita dal signori Massimo Mancini e Dominique Charpentier ad atto a rogito Notaio Nicola Atlante in data 22 settembre 2014, rep. n. 48969, racc. n. 24161, registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 5 il 30 settembre 2014 al n. 13495, serie 1/T, ritualmente depositate presso il Registro delle Imprese di Roma, ed a tutt'oggi non revocate, consapevoli delle conseguenze penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni false e/o mendaci ai sensi dell'art. 76 del Dpr. 445/00, sotto la loro personale responsabilità hanno apposto, previa lettura da me data, in calce e in mia presenza, le proprie firme.

Roma, Via Crescenzo n. 12, ventitre novembre duemillesedici.



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

ASL ROMA 1
Il Responsabile del Procedimento
(Arch. CLAUDIO CASCARINO)

Q M

CONCEPTION, INSTALLATION, ENTRETIEN ET MAINTENANCE D'ÉQUIPEMENTS TECHNOLOGIQUES.
CONCEPTION ET EXÉCUTION D'AMÉLIORATIONS ENVIRONNEMENTALES SUR MATÉRIEL EN AMIANTE.
COLLECTE ET TRANSPORT DE DÉCHETS SPÉCIAUX, DANGEREUX ET NON DANGEREUX ET DE DÉCHETS ASSIMILABLES AUX DÉCHETS MÉNAGERS.
CONCEPTION ET RÉALISATION DE SERVICES INTÉGRÉS COMPRENANT LA GESTION AVEC DES SUPPORTS INFORMATIQUES DES SERVICES GÉNÉRAUX AUX IMMEUBLES
ET AUX ÉQUIPEMENTS TECHNOLOGIQUES JOINTS.

DESIGN, INSTALLATION, REPAIR AND MAINTENANCE OF TECHNOLOGICAL EQUIPMENTS.
DESIGN AND EXECUTION OF ENVIRONMENTAL DRAINAGES WITH PRESENCE OF ASBESTOS AND RELATED MEASUREMENT ACTIVITY.
COLLECTING AND TRANSPORT OF DANGEROUS AND NON DANGEROUS SPECIAL WASTE AND WASTE COMPARABLE TO DOMESTIC WASTES
DESIGN AND EXECUTION OF INTEGRATED SERVICES

Settori EAC 28 - 39 - 33

Sviluppate presso i centri operativi di
Centres opérationnels de
Developed in the operational centres of

Via dell'Imbrecciato 85 - 00149 Roma (Italia)

-Il presente certificato rimarrà in vigore per un periodo di tre anni salvo comunicazione contraria; a condizione che l'attuazione e la conformità del sistema di gestione per la qualità siano giudicate soddisfacenti nel corso delle verifiche di sorveglianza e che vengano rispettate le condizioni del contratto stipulato con AB Certification
- Ce certificat demeurera en vigueur pour une période de trois ans à moins d'avis contraire, à condition que la mise en place et la conformité du système de management de la qualité soient jugées satisfaisantes lors des audits de surveillance et que les conditions du contrat de AB Certification soient observées
- This certificate is valid for a three-year period unless further notice, provided that the compliance and implementation of the Quality Management System are found to be satisfactory at follow-up audits and that AB Certification contract rules are fulfilled.

Emesso a Parigi, il 16 luglio 2014
Fait à Paris, le 16 juillet 2014
Issued in Paris on the 16th of July, 2014

Data di validità: 17-07-2017
Date de validité: 17-07-2017
Expiry date: 17.07.2017

cofrac



CERTIFICATION
DE SYSTÈMES
DE MANAGEMENT
Accréditation
N°4-0021
PORTÉE
DISPONIBLE
SUR
www.cofrac.fr

Rinnovo di certificato con prima emissione in data 22-09-1998
Renouvellement de certificat avec première émission en date du 22-09-1998
Renewal of certificate with first issue on 22-09-1998


Georges ABI RACHED
Le Représentant d'AB Certification


Le Représentant de l'Entreprise

Il presente certificato è di proprietà di AB Certification. In caso di richiesta esso dovrà essere restituito a: AB Certification - 18 Rue d'Hauteville - 75010 Parigi (Francia) tramite la delegazione italiana AB Certification - Via Revere 10 - 20123 Milano
Per informazioni aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato, si prega di contattare il numero telefonico +39-0243986454 o fax +39-0243994706 o alla mail info@abcertificazioni.it

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

ASL ROMA 1
Responsabile del Procedimento
(Arch. CLAUDIO CASCARINO)

Cognome: **CATTABRIGA**
 Nome: **MARIO**
 nato il: **28/04/1940**
 (atto n. **02154** P.1 S. **A01**)
 a: **ROMA**
 Cittadinanza: **ITALIANA**
 Residenza: **ROMA**
 Via: **PIAZZA APOLLONORO N.26 SC.1 FL.1A**
 Stato civile: **CONIUGATO**
 Professione: _____
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura: **1.80**
 Capelli: **Brizzolati**
 Occhi: **Azzurri**
 Segni particolari: _____


 Firma del titolare: _____
ROMA - **02 MAR 2015**
 SINDACO
 Sindaco Amministrativo
ROSA GIOVANNAZZI
 Caricamento del documento
 Roma 13
 VICIPIO


COPIA CONFORME
 ALL'ORIGINALE

ASL ROMA 1
 Il Responsabile del Procedimento
 (Arch. CLAUDIO CASCARINO)

C.F. CTTMRA40D28H501L

Q M

Certificato

Kiwa Italia S.p.A.
Via Trevio, 32/34 - 31020 San Vendemiano (TV)
Tel 0438 411765 Fax 0438 22428
Internet www.kiwa.it
e-mail info@kiwa.it

ACCREDIA
ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

SGQ N° 0454
SCR N° 0277

SGA N° 0450
PRD N° 0778

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

kiwa 

**DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 19
DEL DPR 445/00 E SMI**

"Il sottoscritto Ing. MARIO CATTABRIGA
Amministratore Delegato della SACCIR SpA
dichiara che il presente documento,
composto da n° 1 pagine,
è conforme all'originale."

Prima edizione 22-03-1998

Numero KI-081747

Emissa 17-07-2014

Valido fino al 16-07-2017

Settore EA 28;39

S.A.C.C.I.R. S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Ing. Mario Cattabriga

Certificato del Sistema di Gestione per la Qualità
ISO 9001:2008

Kiwa ha verificato che
il sistema di gestione per la qualità implementato dall'Organizzazione

S.A.C.C.I.R. S.P.A.

è conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008, valutato secondo le
prescrizioni del Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-05 (per il solo settore EA
28), per le attività:

progettazione, installazione, manutenzione e conduzione, anche in global service,
di impianti tecnologici quali: termici, idrici, di condizionamento e antincendio;
progettazione ed esecuzione di bonifiche ambientali di beni e materiali
contenenti amianto e attività di censimento amianto.

Kiwa Italia S.p.A.
Mattia Panebianco

Mattia Panebianco

La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo
complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi
dell'art. 40 della Legge n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni e del D.P.R.
5 ottobre 2010, n. 207.

Questo certificato consta di una pagina.

E' permessa la pubblicazione del certificato.

Riferirsi al Manuale Qualità per i dettagli delle eventuali esclusioni di requisiti della
norma UNI EN ISO 9001:2008.

Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato
della certificazione di cui al presente certificato, si prega di contattare i nostri uffici.

Sede Operativa/Sede Legale
S.A.C.C.I.R. S.P.A.
Via Dell'Imbrecciato, 85
00149 - Roma (RM)

**COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**

ASL ROMA 1

Il Responsabile del Procedimento
(Arch. CLAUDIO CASARINO)

Q M

Cognome **CATTABRIGA**
 Nome **MARIO**
 nato il **28/04/1940**
 (atto n. **02154** p. **1** s. **A01**)
 a **ROMA**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **ROMA**
 Via **PIAZZA APOLLONIO N. 26 SC. 1 PI. 2 IN 4**
 Stato civile **CONIUGATO**
 Professione **=====**

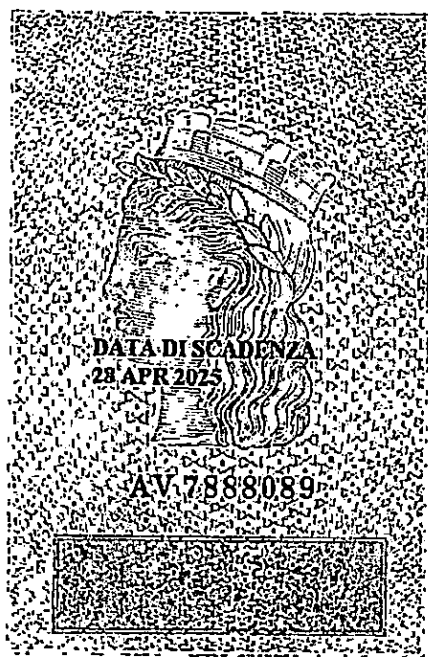
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **1,80**
 Capelli **Brizzolati**
 Occhi **Azzurri**
 Segni particolari **=====**



Firma del titolare *[Signature]*
ROMA il **02 MAR 2015**
 N. SINDACO *[Signature]*
 Iscritto Amministrativo
ROSS GIOVANAZZI

Comune di Roma
 Ufficio Anagrafe



C.F. CTTMRA40D28H501L



COPIA CONFORME
 ALL'ORIGINALE

ASL ROMA 1
 # Responsabile del Procedimento
 (Arch. **CLAUDIO CASSARINO**)

Q M



Organismo accreditato COFRAC N° 4-0023
Organisme accrédité COFRAC N° 4-0023
Accredited body by COFRAC N° 4-0023

125-DS.02/E
Ind 3 - art 14 AI

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 19

DEL DPR 445/00 E SMI

"Il sottoscritto Ing. MARIO CATTABRIGA
Amministratore Delegato della SACCIR SpA
dichiara che il presente documento,
composto da n° 1 pagina,
è conforme all'originale."

**CERTIFICATO
CERTIFICAT
CERTIFICATE**

N° AI 882 a

Certifichiamo che il Sistema di Gestione Ambientale della ditta:
Nous certifions par la présente que le Système de Management Environnemental de la société :
We certify that the Environmental Management System of the company:

S.A.C.C.I.R. S.p.a

Via dell'Imbrecciato 85 - 00149 Roma (Italia)

è conforme ai requisiti della norma:
est conforme aux exigences des normes suivantes :
is in compliance with the requirements of the following standards:

EN ISO 14001:2004

Il campo di attività per la gestione ambientale coperto dal presente certificato è il seguente:
Le domaine d'application du Système de Management Environnemental est le suivant :
The scope of the Environmental Management System is:

**PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E CONDIZIONE, ANCHE IN GLOBAL SERVICE, DI IMPIANTI TECNOLOGICI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI BONIFICHE AMBIENTALI DI BENI E MATERIALI CONTENENTI AMIANTO E ATTIVITÀ DI
CENSIMENTO AMIANTO**

RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI E ASSIMILATI URBANI

**PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DI SERVIZI INTEGRATI COMPRENDENTI LA GESTIONE, ANCHE CON SUPPORTI
INFORMATIZZATI, DEI SERVIZI GENERALI AGLI IMMOBILI ED AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI CONNESSI**

CONCEPTION, INSTALLATION, ENTRETIEN ET MAINTENANCE D'EQUIPEMENTS TECHNOLOGIQUES,

CONCEPTION ET EXECUTION D'AMÉLIORATIONS ENVIRONNEMENTALES SUR MATÉRIEL EN AMIANTÉ

**COLLECTE ET TRANSPORT DE DÉCHETS SPÉCIAUX, DANGEREUX ET NON DANGEREUX ET DE DÉCHETS ASSIMILABLES AUX DÉCHETS
MÉNAGERS**

**CONCEPTION ET RÉALISATION DE SERVICES INTÉGRÉS COMPRENANT LA GESTION AVEC DES SUPPORTS INFORMATIQUES DES SERVICES
GÉNÉRAUX AUX IMMEUBLES ET AUX ÉQUIPEMENTS TECHNOLOGIQUES JOINTS.**

DESIGN, INSTALLATION, REPAIR AND MAINTENANCE OF TECHNOLOGICAL EQUIPMENTS.

**DESIGN AND EXECUTION OF ENVIRONMENTAL DRAINAGES WITH PRESENCE OF ASBESTOS AND RELATED MEASUREMENT ACTIVITY.
COLLECTING AND TRANSPORT OF DANGEROUS AND NON DANGEROUS SPECIAL WASTE AND WASTE COMPARABLE TO DOMESTIC
WASTES**

DESIGN AND EXECUTION OF INTEGRATED SERVICES

Settori EAC 28 - 39 - 33

Sviluppate presso i centri operativi di
Centres opérationnels de
Developed in the operational centres of

Via dell'Imbrecciato 85 - 00149 Roma (Italia)

- Il presente certificato rimane in vigore per un periodo di tre anni salvo comunicazione contraria, a condizione che l'attuazione e la conformità del sistema di gestione ambientale siano giudicate soddisfacenti nel corso delle verifiche di sorveglianza e che vengano rispettate le condizioni del contratto stipulato con AB Certification
- Ce certificat demeure en vigueur pour une période de trois ans à moins d'envis contraire, à condition que la mise en place et la conformité du Système de Management Environnemental soient jugées satisfaisantes lors des audits de surveillance et que les conditions du contrat de AB Certification soient observées
- This certificate is valid for a three-year period unless further notice, provided that the compliance and implementation of the Environmental Management System are found to be satisfactory at follow-up audits and that AB Certification contract rules are fulfilled

Emesso a Parigi, il 16 luglio 2014

Fait à Paris, le 16 juillet 2014

Issued in Paris on the 16th of July, 2014

Data di validità: 17-07-2017

Date de validité: 17-07-2017

Expiry date: 17-07-2017



Rinnovo di certificato con prima emissione in data 27-12-2006
Renouvellement de certificat avec première émission en date du 27-12-2006
Renewal of certificate with first issue on 27-12-2006

Georges ABI RACHED

Le Représentant d'AB Certification

Le Représentant de l'Entreprise

ASL ROMA 1

Responsabile del Procedimento
(Arch. CLAUDIO CASCARINO)

Il presente certificato è di proprietà di AB Certification. In caso di richiesta esso dovrà essere restituito a: AB Certification - 18 Rue d'Hauteville - 75010 Parigi (Francia) tramite la delegazione italiana AB Certification - Via Revere 10 - 20123 Milano
Per informazioni aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato, si prega di contattare il numero telefonico +39-0243986454 o fax +39-0243994706 o alla mail info@abcertification.it

Cognome **CATTABRIGA**
Nome **MARIO**
nato il **28/04/1940**
(atto n. **02154** P. **1** S. **A01**)
a **ROMA**
Cittadinanza **ITALIANA**
Residenza **ROMA**
Via **PIAZZA APOLLONORO N. 26 SC. I PT. 2 IN 4**
Stato civile **CONIUGATO**
Professione **=====**
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura **1,80**
Capelli **Brizzolati**
Occhi **Azzurri**
Segni particolari **=====**



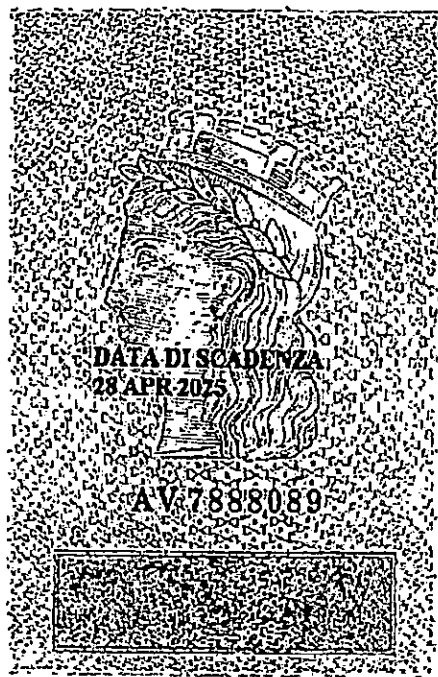
Firma del titolare.....
ROMA 02-MAR-2015

Comprova del dito
indice sinistro

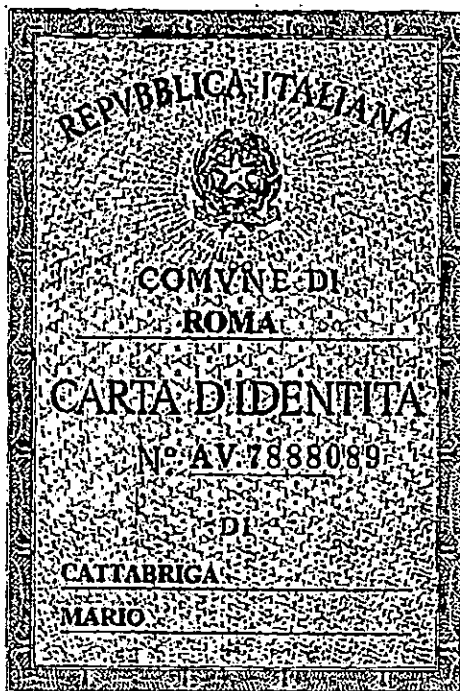
SINDACO

INSTITUTO AMERICANO DE INVESTIGACIONES

A circular postmark from Mexico City, dated 12/10/1914. The text "MEXICO" is at the top, "C. P. R." is at the bottom, and "12/10/1914" is in the center. The words "C. P. R." and "MEXICO" are partially obscured by the stamp.



C.F. CTTMRA40D28H501L



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

ASL ROMA 1
Il Responsabile del Procedimento
(Arch. CLAUDIO CASCARINO)

Arch. CLAUDIO CASCARIN

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

ASL ROMA 1
Il Responsabile del Procedimento
(Arch. CLAUDIO CASCARINO)



CERTIFICATO

CERTIFICATE

Si certifica che il Sistema di Gestione per la Qualità della
Hereby we certify that the Quality Management System of

COGECO 7 S.r.l.

P.IVA/C.F. 09433891000

Sede Legale / Official Site: VIA OSTIENSE, 118 - 00154 - ROMA (RM)
Sede Operativa / Operative Site: VIA OSTIENSE, 118 - 00154 - ROMA (RM)

Settore di applicazioni
Sector

EA-EUROPEAN ACCREDITATION: 28

La presente certificazione è emessa e mantenuta a seguito di Audit condotti presso l'azienda con il criterio del campionamento e, pertanto, non esclude la possibilità di situazioni non conformi alla normativa volontaria e cogente applicabile di cui Quality Italia s.r.l. declina fin d'ora ogni responsabilità.

This certificate is issued and monitored on the basis of business site(s) sampling audits and therefore does not exclude the likelihood of situations of non-conformity for applicable voluntary and mandatory standard about which Quality Italia S.r.l. does not accept whatsoever responsibility since now.

Per chiarimenti sui dettagli relativi alle eventuali esclusioni di requisiti della Norma ISO 9001 e per i processi affidati in outsourcing, riferirsi al Manuale Qualità.
About any further clarification related to potential ISO 9001 standard excluded requirements and for outsourcing processes, please refer to the company quality manual.

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica almeno annuale ed al riesame triennale completo del sistema di gestione qualità aziendale.
The validity of this conformity certificate is submitted to an annual surveillance and to a complete review of the quality system every three years.

La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione della impresa di costruzione ai sensi dell'articolo 40 della legge 163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni o del DPR n. 207 del 5 ottobre 2010.
This certificate is related to the management aspects of the whole company and may be useful for qualification of building company according to art. 40 of law n. 163 of 12 April 2006 and following modifications and of the D.P.R. n. 207 of 05 October 2010.

Certif. N°: QMS14ITA28-001

Data 1° Rilascio / Issued on

13 gennaio 2014

Data Emissione Corrente /
Current Issue date

13 gennaio 2014

Data Scadenza / Expiring date

12 gennaio 2017

Per le seguenti attività / For the following scope and activities:

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI EDIFICI CIVILI.
RESTAURO DI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA.
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI
ELETTRICI DI CONDIZIONAMENTO E IDRICO - SANITARI.

è conforme ai requisiti della normativa
complies the requirements of the standard

UNI-EN ISO 9001:2008

VALUTATO SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL DOCUMENTO RT-05 ACCREDIA
Assessed according to ACCREDIA RT-05 document requirements



SGQ n° 136 A
Membre di IMA EA per gli schemi di accreditamento
SGQ, SGA, PRD, PMS, ISP e IAS, di IMA IAP per gli
schemi di accreditamento SGA, SGA, SSI, PSM e PRD
e di IMA IAC per lo schema di accreditamento IAS
Signatory of EA IMA for the accreditation schemes
QMS, DMS, PRD, PMS, ISP and IAS, of IMA IMA for the
accreditation schemes SGA, SGA, SSI, PSM and
PRD, and of IMA IAC for the accreditation scheme IAS.

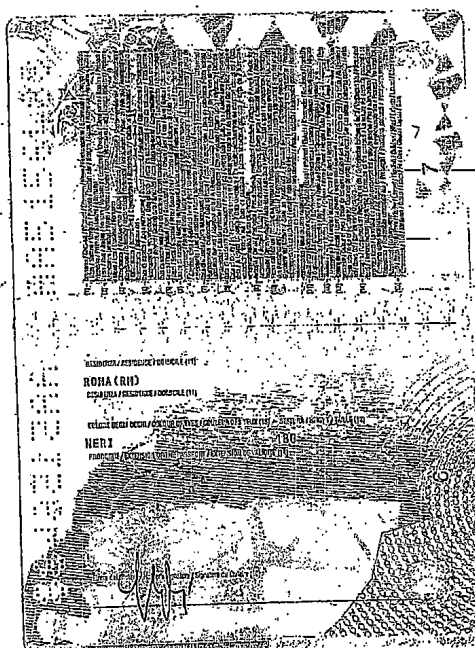
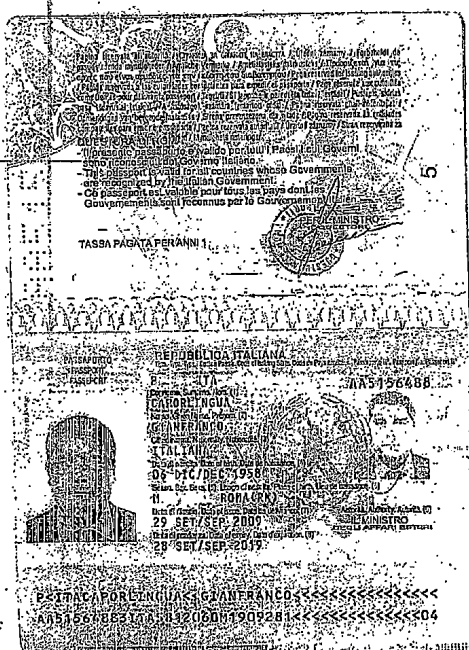
Quality Italia S.r.l.
Organismo di Certificazione
Via Mellare 4/6 00141 Roma
P.IVA/C.F. 09433891000
Tel: +39 06 88644843 FAX: +39 06 8864485
e-mail: info@qualityitalia.it web site: www.qualityitalia.it

Quality Italia S.r.l.
L'amministratore Unico
Dott. Bruno De Simone

Per ulteriori informazioni relativo allo stato di aggiornamento del
certificato al prego di contattare i seguenti numeri:
Tel: +39 06 88644843 FAX: +39 06 8864485 oppure sull'indirizzo
e-mail: info@qualityitalia.it

**COP/IA CONFORME
ALL'ORIGINALE**

ASL ROMA 1
Il Responsabile del Procedimento
(Arch. CLAUDIO CASCARINO)





qualityaustria
Succeed with Quality

CERTIFICATO

La Quality Austria Trainings-, Zertifizierungs- und Begutachtung GmbH rilascia un certificato qualityaustria alla seguente organizzazione:

Il presente certificato qualità austriaco attesta
l'applicazione e il successivo sviluppo di un efficace

COGEÇO 7 S.r.l.
VIA OSTIENSE, 118 - 00154 - ROMA (RM)

SISTEMA DI GESTIONE DELL'AMBIENTE
In conformità con i requisiti dello standard
ISO 14001:2004

Quality Austria Trainings-,
Zertifizierungs- und
Begutachtungs GmbH is
accredited according to
the Austrian Accreditation
Act by the BAfWA
(Federal Ministry of
Economic Affairs and
Labour).

Quality Austria is accredited as an organization for environmental verification by the BMLFUW (Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management).

Quality Assurance is authorized by the VDA (Association of the Automotive Industry).

For accreditation registration details please refer to the applicable decisions or recognition documents.

Quality Austria is the Austrian member of IQNet (International Certification Network).

86963369-6608-4668-
2000-972010000000

**PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI
EDIFICI CIVILI. RESTAURO DI BENI IMMOBILI
SOTTOPOSTI A TUTELA. INSTALLAZIONE E
MANUTENZIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI:
ELETTRICI, DI CONDIZIONAMENTO E IDRICO
- SANITARI.**

EAC: 28

La validità del presente certificato **qualityaustria** resta in vigore sulla base degli audit annuali di controllo e degli audit triennali di prolungamento.

Numero di registrazione: 01349/0

Prima edizione: 10 febbraio 2011

Valido fino a: 4 febbraio 2017

Vienna, 25 febbraio 2014

Quality Austria Trainings-, Zertifizierungs- und Begulachtung GmbH
A-1010 Vienna, Zelinkastraße 10/3

Signatures removed for security reasons

Konrad Scheiber
Administratore

Ing. Wolfgang Hackenauer
Responsabile

**COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**

ASL ROMA 1
Responsabile del Procedimento
(Arch): CLAUDIO CASARINO

Q. M

Decreto del Commissario ad *acta*
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Oggetto: Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari Pubblici, IRCCS Pubblici e dell'Azienda ARES
118

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTI, per quanto riguarda i poteri,

- la Legge Costituzionale n. 3/2001;
- lo Statuto della Regione Lazio 11 novembre 2001, n. 1 "*Nuovo Statuto della Regione Lazio*" e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i.;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con cui il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti è stata nominato Commissario *ad acta* per la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 2014, con cui il Dott. Giovanni Bissoni è stato nominato sub commissario nell'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio;

VISTI, per quanto riguarda il Piano di Rientro,

- l'articolo 1, comma 799, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (la "Legge Finanziaria per l'anno 2007") con il quale viene modificato il Piano Sanitario Nazionale 2006 – 2008, al fine di armonizzarne i contenuti e la tempistica al finanziamento complessivo del Servizio Sanitario Nazionale per il triennio 2007 – 2009;
- l'accordo sottoscritto il 28 febbraio 2007 tra la Regione Lazio, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero della Salute di concerto con il Ministro per gli Affari Regionali, conformemente a quanto previsto all'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ai fini del rispetto degli obiettivi di riduzione del disavanzo sanitario e degli impegni finanziari previsti dal Piano di Rientro;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 avente ad oggetto: "*Approvazione del "Piano di Rientro.."*" e n. 149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: "*Presa d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio...omissis...Approvazione del "Piano di Rientro"*";
- il nuovo Patto per la Salute sancito in Conferenza Stato – Regioni in data 3 dicembre 2009, con cui, all'art. 13, comma 14, è stato stabilito che per le Regioni già sottoposte ai Piani di Rientro e già commissariate all'entrata in vigore delle norme attuative del medesimo Patto restano fermi l'assetto commissariale previgente per la prosecuzione del Piano di Rientro, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad Acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;

**Decreto del Commissario ad acta
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)**

- i programmi operativi per il 2013/2015, approvati con Decreto del Commissario ad acta n. U00247 del 25 luglio 2014, a salvaguardia degli obiettivi strategici di Rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio;

CONSIDERATO che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 689 del 26 settembre 2008 e s.m.i. ha definito nuove modalità di pagamento per i fornitori di beni e servizi del Sistema Sanitario Regionale, mediante la sottoscrizione di uno specifico accordo, denominato Accordo Pagamenti, e l'utilizzo del Sistema Pagamenti del SSR, al fine di gestire, secondo procedure uniformi, i crediti oggetto di fatturazione e consentire la razionalizzazione della spesa sanitaria regionale, garantendo puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento ai fornitori del SSR;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 813 del 7 novembre 2008, n.58 del 29 gennaio 2012, n.358 del 8 agosto 2011 e n. 51 del 17 febbraio 2012 e s.m.i. che hanno esteso l'Accordo Pagamenti e l'utilizzo del Sistema Pagamenti del SSR alle strutture che erogano prestazioni sanitarie provvisoriamente o definitivamente accreditate con il Servizio Sanitario Regionale nonché agli Ospedali Classificati, gli IRCCS Privati e i Policlinici Universitari non statali, al fine di consentire omogeneità di trattamento delle diverse categorie di soggetti che intrattengono rapporti con il Servizio Sanitario Regionale;

VISTO che i programmi operativi a salvaguardia degli obiettivi strategici di Rientro dai disavanzi della Regione Lazio, hanno identificato l'Accordo Pagamenti come una delle misure fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione sia del disavanzo che del debito, nonché del riallineamento tra cassa e competenza;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 2 luglio 2012, n.152, che prevede "*Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui all'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni*";

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, che, al fine di recepire la Direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 10, 1° comma, della Legge 11 novembre 2011, n. 180, ha apportato modifiche al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;

**Decreto del Commissario ad acta
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)**

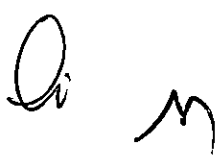
VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 aprile 2013, n. 55, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 22 maggio 2013, n. 118, recante *"Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"*, che ha previsto, tra l'altro, l'obbligo per le PA locali di accettare esclusivamente fatture trasmesse in formato elettronico a partire dal 6 giugno 2015;

CONSIDERATO che tale normativa ha stabilito che la trasmissione delle fatture elettroniche destinate alle Amministrazioni dello Stato deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SDI), definito come il sistema informatico di supporto al processo di *"ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie"* nonché alla *"gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica"*;

VISTO il Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 e, in particolare, il Titolo III, Capo I, del citato D.L., concernente: *"Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni e dei relativi tempi di pagamenti"*, che ha disposto di anticipare al 31 marzo 2015 l'obbligo di fatturazione elettronica verso le PA locali rispetto ai termini fissati dal suddetto D.M. n. 55/2013;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00130 del 31 marzo 2015, che ha modificato l'Accordo Pagamenti, al fine di adeguare i tempi di pagamento e le modalità di fatturazione alla normativa vigente, garantendo regolarità, puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento a tutte le categorie di soggetti che intrattengono rapporti con il Servizio Sanitario Regionale in linea con la normativa nazionale ed europea vigente;

RITENUTO OPPORTUNO introdurre una disciplina uniforme in linea con la normativa vigente che renda omogenea la regolamentazione delle modalità di fatturazione e di pagamento dei soggetti che intrattengono rapporti con il Servizio Sanitario Regionale, da applicare a tutti i negozi giuridici insorti con le Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari Pubblici, IRCCS Pubblici e l'Azienda ARES 118 (di seguito "Aziende Sanitarie") a far data dalla pubblicazione del presente decreto, che garantisca il pagamento della spesa corrente evitando, contestualmente, l'insorgere di nuovo debito a valere sul Fondo Sanitario Regionale;



Decreto del Commissario ad *acta*
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

CONSIDERATO quindi che tale nuova disciplina ha ad oggetto la totalità dei crediti derivanti da contratti finanziati con il Fondo Sanitario Regionale;

RITENUTO OPPORTUNO disporre l'avvio di uno specifico percorso che regolamenti le modalità di fatturazione e pagamento dei crediti non finanziati con il Fondo Sanitario Regionale, tenendo conto della loro specificità;

PRESO ATTO che è operativo un sistema informatico, denominato Sistema Pagamenti del SSR, finalizzato al monitoraggio e alla dematerializzazione dell'intero ciclo passivo delle Aziende Sanitarie, dalla trasmissione dell'ordine elettronico fino alla fase di chiusura contabile dei crediti oggetto di pagamento, che consentirà, inoltre, la gestione delle fasi e dei dati oggetto di tale disciplina;

CONSIDERATO che, per adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica, il Sistema Pagamenti ha anche il ruolo di intermediario delle Aziende Sanitarie per ricevere e veicolare dal/al Sistema di Interscambio tutte le Fatture emesse nei confronti delle Aziende stesse;

CONSIDERATA che le Aziende Sanitarie hanno la competenza esclusiva in ordine alla certificazione del credito derivante da fatture emesse nei loro confronti quale credito certo liquido ed esigibile, in quanto unici soggetti giuridici che possono verificare la correttezza formale e sostanziale risultante dalla conformità delle prestazioni sanitarie erogate nel rispetto della normativa vigente e dei livelli di assorbimento dei budget assegnati alle strutture, nonché delle prestazioni ricevute e fatturate rispetto a quelle richieste e ordinate, accertando altresì la regolarità amministrativo contabile delle fatture stesse in base alla normativa vigente;

RITENUTO OPPORTUNO che la Regione intervenga con un ruolo di coordinamento e supporto tecnico, al fine di garantire puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento delle varie categorie di soggetti che intrattengono rapporti con il SSR, salvaguardando le specificità;

VISTE le note prot. n. 289585/GR/11/28 del 27/05/2015 e n. 3093237/GR/11/22 del 08/06/2015 con cui la Regione ha convocato le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle strutture erogatrici di prestazioni sanitarie e dei fornitori di beni e servizi, alle riunioni del 10 giugno 2015 e 12 giugno 2015, finalizzate alla condivisione della disciplina oggetto del presente decreto;

VISTA le note prot. n. 356721 del 2 luglio 2015 e n. 356702 del 2 luglio 2015, con le quali la Regione ha comunicato alle associazioni di categoria le modifiche e/o integrazioni che ha apportato alla disciplina in oggetto, in considerazione delle

**Decreto del Commissario ad *acta*
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)**

osservazioni presentate e formulate dalle stesse anche in occasione delle suddette riunioni;

RITENUTO OPPORTUNO, quindi, approvare il testo della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, dei Policlinici Universitari Pubblici, degli IRCCS Pubblici e dell'Azienda Ares 118, di cui all'**Allegato A**, che le Aziende Sanitarie dovranno applicare a tutti i negozi giuridici insorti a far data dalla pubblicazione del presente decreto, includendolo negli stessi quale parte integrante;

DECRETA

per i motivi espressi in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare la disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, dei Policlinici Universitari Pubblici, degli IRCCS Pubblici e dell'Azienda Ares 118, allegata al presente provvedimento (**Allegato A**) quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- di disporre l'obbligo per le Aziende Sanitarie di applicare la suddetta disciplina a tutti i negozi giuridici insorti a far data dalla pubblicazione del presente decreto, includendola negli stessi quale parte integrante.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

NICOLA ZINGARETTI

DISCIPLINA UNIFORME DELLE MODALITA' DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO DEI CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI, DELLE AZIENDE OSPEDALIERE, DEI POLICLINICI UNIVERSITARI PUBBLICI, DEGLI IRCCS PUBBLICI E DELL'AZIENDA ARES 118

Art. 1 – Definizioni e allegati

1.1 Salvo quanto diversamente indicato nel presente regolamento, le definizioni qui riportate e utilizzate con lettera maiuscola o minuscola, al singolare o al plurale, con testo normale o grassetto avranno il seguente significato:

“Aziende Sanitarie”: le Aziende Sanitarie locali, le Aziende Ospedaliere, i Policlinici Universitari pubblici, gli IRCCS pubblici e l'Azienda ARES 118.

“Strutture”: i soggetti giuridici assoggettati all'obbligo di autorizzazione per l'esercizio di attività sanitaria nonché all'obbligo di accreditamento per l'erogazione di prestazioni sanitarie in favore di terzi beneficiari in nome e per conto e con onere a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR).

“Fornitore/Prestatore di beni e servizi”: i soggetti che forniscono beni o prestano servizi in favore delle Aziende Sanitarie.

“Parte privata”: la Struttura o il Fornitore/Prestatore di beni e servizi che intrattiene rapporti con le Aziende Sanitarie sulla base di specifici accordi o contratti.

“Contratto”: il negozio giuridico (accordo o contratto), e i relativi atti amministrativi ad esso presupposti e collegati, che legittima l'erogazione delle prestazioni sanitarie, da parte delle Strutture provvisoriamente o definitivamente accreditate, nelle varie tipologie assistenziali, nonché la fornitura di beni e/o servizi da parte dei Fornitori/Prestatori di beni e servizi, insorto con le Aziende Sanitarie a far data dalla pubblicazione del Decreto del Commissario ad acta per il Piano di Rientro dal disavanzo sanitario che adotta il presente regolamento.

“Crediti”: i crediti derivanti dal Contratto, come definito nel punto precedente, relativi a tutte le fatture, note di credito e note di debito emesse nei confronti delle Aziende Sanitarie, in conformità alla normativa vigente, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi dal presente regolamento.

“Fattura”: indica ciascuna Fattura, Nota di Credito o Nota di Debito emessa dalla Parte privata in formato elettronico, ai sensi della normativa vigente, e gestita obbligatoriamente attraverso il Sistema Pagamenti.

Q
A

“Fattura di Acconto”: Fattura mensile, derivante dall'erogazione, da parte delle Strutture, di prestazioni in regime di assistenza ospedaliera e assistenza specialistica, ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le prestazioni di *acuti, riabilitazione post-acuzie, lungodegenza, neonato sano, assistenza specialistica ambulatoriale, risonanza magnetica, APA, altra specialistica, dialisi e radioterapia*, valorizzata con un importo corrispondente ad una quota percentuale della produzione effettivamente erogata nel corso del mese di riferimento e validata dall'Area Servizio Informativo Sanitario della Direzione Regionale Salute ed Integrazione Sociosanitaria, nei limiti di 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale, definita negli accordi o contratti di budget, delle risorse assegnate per l'anno di riferimento, e, ove spettante, ad un dodicesimo di un valore percentuale della quota assegnata come finanziamento riconosciuto per il maggior assorbimento di risorse per l'erogazione di particolari funzioni assistenziali, di cui al comma 2, dell'art. 8 *sexies* del D.lgs. 502/1992 e s.m.i. e al comma 2, dell'art. 7 del D.lgs. 517/99 e s.m.i., per l'anno di riferimento. (Si precisa che le suddette quote percentuali sono definite negli accordi o contratti di budget.)

Si precisa che nella Fattura mensile di Acconto dovranno essere compresi anche gli importi derivanti dalla valorizzazione di specifiche tipologie di prestazioni soggette a rimborso (a titolo esemplificativo e non esaustivo, dialisi, neonato sano, radioterapia, file F, ecc.).

“Fattura di Saldo”: Fattura derivante dall'erogazione, da parte delle Strutture, di prestazioni in regime di assistenza ospedaliera e assistenza specialistica, ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le prestazioni di *acuti, riabilitazione post-acuzie, lungodegenza, neonato sano, assistenza specialistica ambulatoriale, risonanza magnetica, APA, altra specialistica, dialisi e radioterapia*, valorizzata con l'importo comunicato dalla Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria, calcolato sul totale delle prestazioni sanitarie erogate nell'anno di riferimento, entro il limite massimo delle risorse assegnate per il medesimo anno e, ove spettante, sulla quota assegnata per l'anno di riferimento come finanziamento riconosciuto per il maggior assorbimento di risorse per l'erogazione di particolari funzioni assistenziali, al netto dell'importo delle Fatture di Acconto emesse nel corso dell'anno di riferimento e degli abbattimenti applicati in esito ai controlli automatici e/o esterni.

“Sistema di Interscambio” (di seguito **SDI**): il sistema informatico di supporto al processo di ricezione e successivo inoltro delle Fatture elettroniche alle amministrazioni

destinatario, nonché alla gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi, anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.

“Sistema Pagamenti”: il sistema informatico finalizzato alla dematerializzazione del processo e al monitoraggio dell'intero ciclo passivo delle Aziende Sanitarie, dalla fase di sottoscrizione degli accordi/contratti di budget e/o di trasmissione dell'ordine elettronico fino alla fase di chiusura contabile dei crediti, che consente, anche attraverso l'integrazione con lo SDI, la gestione delle fasi e dei dati oggetto del presente regolamento. Tale sistema è raggiungibile dal sito della Regione Lazio, all'indirizzo internet <http://www.regione.lazio.it>, nell'Area Sanità/Crediti verso SSR.

“Data Consegna Fattura”: è la data di rilascio, da parte del Sistema di Interscambio della ricevuta di consegna, secondo quanto previsto al paragrafo 4 dell'allegato B al DM 55/2013, che rappresenta la data di riferimento per il calcolo dei termini previsti per la liquidazione/certificazione e il pagamento delle fatture immesse nel Sistema Pagamenti a seguito dall'entrata in vigore della norma che regola la Fatturazione Elettronica. Nel caso di Fornitori/ Prestatori di beni e servizi esclusi dall'applicazione della norma sulla fatturazione elettronica, indica il giorno di effettiva immissione delle fatture nel Sistema Pagamenti e, anche in questo caso, rappresenta la data di riferimento per il calcolo dei termini previsti per la liquidazione/certificazione e il pagamento delle fatture stesse.

“Liquidazione”: è la procedura amministrativa effettuata dagli uffici competenti dell'Azienda Sanitaria al fine di verificare, ai sensi della normativa vigente, la correttezza formale e sostanziale del Credito risultante dall'accertamento della conformità dei beni, dei servizi e delle prestazioni ricevuti e fatturati rispetto a quelli richiesti e ordinati, nonché la regolarità amministrativo contabile delle fatture stesse, e, nel caso delle Strutture, la conformità delle prestazioni al titolo di autorizzazione e di accreditamento, nel rispetto del limite massimo di finanziamento, a completamento delle procedure di accertamento nei termini indicati dalla Determinazione dirigenziale n. D1598 del 07 giugno 2006, dalla Determinazione dirigenziale n. D2804 del 2007 e ss.mm.ii. nonché da ogni altra disposizione nazionale e regionale.

“Certificazione”: attestazione del Credito come certo, liquido ed esigibile, a fronte della Liquidazione della Fattura, anche in caso, ove previsto, di Fattura di Acconto e di Fattura di Saldo, effettuata dagli uffici competenti dell'Azienda Sanitaria, rappresentata sul Sistema Pagamenti dalle Fatture, o parte di esse, poste in stato “Liquidata” con generazione dell'Atto di Certificazione.

"Atto di Certificazione": il report, in formato PDF, visualizzato dalla Parte privata e dall'eventuale Cessionario nel Sistema Pagamenti, contenente l'elenco delle Fatture oggetto di Liquidazione con specificazione dell'importo di ciascun Credito Certificato, con tale importo intendendosi l'importo, in linea capitale totale o parziale, certificato per ciascuna Fattura.

"Data di Pagamento": l'ultimo giorno del mese in cui cade il 60° giorno dalla **Data Consegna** della relativa Fattura, entro cui l'Azienda Sanitaria procederà, al pagamento dei Crediti Certificati.

"Cessionari": indica i Cessionari *pro-soluto* o *pro-solvendo* dei Crediti derivanti dal Contratto, che devono accettare anch'essi, espressamente e integralmente nell'Atto di Cessione, i termini e le condizioni del presente regolamento.

Le Fatture possono assumere, ai fini del presente regolamento, i seguenti stati:

"Ricevuta": è lo stato in cui si trova la Fattura inviata al Sistema Pagamenti da parte dello SDI, a seguito dell'esito positivo dei controlli da quest'ultimo effettuati.

"Prelevata": è lo stato in cui si trova la Fattura dopo il suo prelevamento dal Sistema Pagamenti da parte dell'Azienda Sanitaria.

"Registrata": è lo stato in cui si trova la Fattura dopo la registrazione in contabilità da parte dell'Azienda Sanitaria.

"Respinta": è lo stato in cui si trova la Fattura a seguito di rifiuto da parte dell'Azienda Sanitaria, a fronte di irregolarità formali della stessa. In questo caso, la Parte privata avrà la possibilità di rettificare i dati irregolari e/o erronei presenti nella Fattura Respinta, trasmettendo una nuova fattura debitamente corretta, recante la stessa data e lo stesso numero di documento di quella che si intende rettificare.

"Bloccata": è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito di un **blocco motivato** da condizioni che ostacolano la procedura di Liquidazione e di Certificazione da parte dell'Azienda Sanitaria di competenza, ovvero la riscontrata inadempienza a seguito di verifica effettuata ai sensi dell'Art.48-bis del DPR 602/73 e/o a seguito di verifica ai sensi del D.M. 24 ottobre 2007.

"Liquidata": è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, al termine della procedura di Liquidazione e Certificazione effettuata da parte degli uffici competenti dell'Azienda Sanitaria che attesta la Certificazione del Credito.

"In pagamento": è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito dell'avvio della procedura di pagamento, con conseguente visualizzazione nel "Report in Pagamento" disponibile nel Sistema Pagamenti. Con l'attivazione di tale stato e la

relativa visualizzazione nel "Report in Pagamento", non è più possibile opporre l'eventuale cessione del Credito all'Azienda Sanitaria.

"Pagata": è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, una volta effettuato il bonifico da parte del Tesoriere, con conseguente visualizzazione nel "Report Pagato" disponibile nel Sistema Pagamenti.

"Chiusa": è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito delle scritture contabili di chiusura effettuate dalla Azienda Sanitaria a fronte di pagamenti o note di credito.

Art. 2 – Oggetto e finalità del regolamento

2.1 Il presente regolamento disciplina in maniera uniforme la procedura e le modalità di fatturazione, trasmissione, Liquidazione, Certificazione e pagamento delle Fatture oggetto dei Contratti, come qui definiti, gestite obbligatoriamente attraverso il Sistema Pagamenti.

2.2 Il presente regolamento si applica a tutti gli accordi, contratti e negozi giuridici tra una Parte privata e una o più Aziende Sanitarie, insorti a far data dalla pubblicazione del Decreto del Commissario ad *acta* per il Piano di Rientro dal disavanzo sanitario che adotta il presente regolamento.

2.3 Per adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica, il Sistema Pagamenti ha il ruolo di intermediario delle Aziende Sanitarie per ricevere e veicolare dal/al Sistema di Interscambio tutte le Fatture emesse nei confronti delle Aziende stesse.

2.4 Le Aziende Sanitarie hanno la competenza esclusiva in ordine alla Liquidazione e Certificazione dei Crediti derivanti da Fatture oggetto dei Contratti definiti ai sensi del presente regolamento.

2.5 Le Parti private e l'eventuale Cessionario, da un lato, e le Aziende Sanitarie, dall'altro, con la sottoscrizione del Contratto accettano pienamente il contenuto del presente regolamento, che ne forma parte integrante.

2.6 La Regione prende atto delle intese raggiunte tra le Aziende Sanitarie, la Parte privata e l'eventuale Cessionario e partecipa con un ruolo di coordinamento e supporto tecnico, monitorando che il procedimento di pagamento avvenga in modo uniforme, senza prestare alcuna garanzia e senza assumere alcun impegno, né diretto né indiretto, o a titolo di garanzia, in relazione ai pagamenti stessi, quale azione dovuta a seguito della Certificazione del Credito.

Art. 3 – Manifestazione di volontà e ammissibilità dei crediti

3.1 La Parte privata, prima dell'emissione della Fattura, provvede alla propria registrazione nel Sistema Pagamenti nonché alla sottoscrizione, tramite firma digitale, di apposita dichiarazione che attesti l'avvenuta accettazione del presente regolamento.

3.2 A seguito del ricevimento della Fattura da parte dell'Azienda Sanitaria, i Crediti, ad eccezione di quelli indicati al successivo punto 3.3, saranno regolati secondo i termini di Certificazione e pagamento previsti al successivo Art. 4, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- (i) le Fatture siano emesse nei confronti dell'Azienda Sanitaria con la quale intercorre il rapporto giuridico;
- (ii) i Crediti siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità della Parte privata o del Cessionario, ove sia intervenuta la cessione, e gli stessi non siano stati a loro volta oggetto di mandati all'incasso, pegno, sequestro, pignoramento o altri diritti o vincoli da parte della Parte privata e/o del Cessionario in favore di terzi, né siano soggetti ad altre pattuizioni contrattuali con soggetti terzi che, in qualsivoglia modo, ne possano impedire - o condizionare - la libera disponibilità da parte della Parte privata e/o del Cessionario;
- (iii) siano rispettate le procedure previste dal presente regolamento per l'invio all'Azienda Sanitaria delle Fatture relative ai Crediti.

3.3 L'Azienda Sanitaria, la Parte privata e/o il Cessionario si danno reciprocamente atto che sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i Crediti:

- (i) derivanti da Fatture relative a prestazioni non finanziate attraverso il Fondo Sanitario (es. fatture derivanti da prestazioni socio-assistenziali, fatture derivanti da attività socio-sanitaria di competenza dei Comuni);
- (ii) derivanti da Fatture relative a prestazioni di beni e servizi acquisiti a fronte di finanziamenti a destinazione vincolata e quindi non finanziate attraverso il Fondo Sanitario (es. le fatture finanziate in c/capitale, le fatture finanziate con fondi delle Aziende Sanitarie, le fatture finanziate con fondi Ministeriali, ecc.), che dovrà essere comunque gestita attraverso il Sistema Pagamenti unicamente quale strumento di trasmissione nei confronti dell'Azienda Sanitaria competente;
- (iii) derivanti da Fatture emesse da Farmacie che emettono anche DCR (Distinta Contabile Riepilogativa), ovvero relative a prestazioni di assistenza farmaceutica;
- (iv) derivanti da Fatture relative a crediti prescritti.

Art. 4 – Trasmissione delle Fatture e Procedura di Liquidazione, Certificazione e pagamento dei Crediti

4.1. *Le Strutture*, devono, a pena di inammissibilità, inviare all'Azienda Sanitaria tutte le Fatture relative ai Crediti oggetto dei Contratti, come definiti nel presente regolamento, unicamente in formato elettronico mediante l'immissione nel Sistema Pagamenti, che effettua per loro conto, in conformità alla normativa vigente, la trasmissione/ricezione nei confronti del Sistema di Interscambio. Il solo invio elettronico risulta sufficiente al fine degli adempimenti fiscali, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente. Le Strutture, inoltre, ai fini del completamento delle procedure di accertamento delle prestazioni rese e di Liquidazione delle Fatture, devono emettere una Fattura mensile per ciascuna tipologia di prestazione sanitaria ed eseguire le procedure indicate nelle disposizioni nazionali e regionali.

4.2 Le Strutture, ai fini dell'emissione delle Fatture nei confronti delle Aziende Sanitarie, devono obbligatoriamente utilizzare il Sistema Pagamenti, secondo le modalità indicate nell'accordo/contratto di budget sottoscritto, che potrà prevedere le seguenti fattispecie:

(A) Per le Prestazioni erogate in regime territoriale, fatturazione in base alla produzione effettivamente erogata nel mese di riferimento;

(B) Per le Prestazioni erogate in regime di assistenza ospedaliera e di assistenza specialistica:

(B1) fatturazione in base alla produzione effettivamente erogata nel mese di riferimento,

(B2) oppure, fatturazione in acconto e saldo.

4.3 Si specificano di seguito, nel dettaglio, le fattispecie sopra elencate:

(A) Per le Prestazioni erogate in regime di assistenza territoriale, ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le prestazioni neuropsichiatriche, terapeutiche riabilitative, socio-riabilitative, ex art. 26 L. 833/78, soggetti che esercitano l'attività di Hospice, residenze sanitarie assistenziali, centri diurni, l'emissione di una Fattura mensile, per ciascuna tipologia di prestazione sanitaria, di importo pari alla produzione effettivamente erogata nel corso del mese di riferimento, nei limiti delle risorse assegnate per il medesimo anno di riferimento.

(B) Per le Prestazioni erogate in regime di assistenza ospedaliera e di assistenza specialistica, ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le prestazioni di

acuti, riabilitazione post-acuzie, lungodegenza, neonato sano, assistenza specialistica ambulatoriale, risonanza magnetica, APA, altra specialistica, dialisi e radioterapia:

(B1) nel caso di fatturazione in base alla produzione effettivamente erogata nel mese di riferimento, l'emissione di una Fattura mensile, per ciascuna tipologia di prestazione sanitaria, di importo pari alla produzione effettivamente erogata nel corso del mese di riferimento, nei limiti delle risorse assegnate per l'anno di riferimento e, ove spettante, una Fattura annuale relativa ai maggiori costi sostenuti e rendicontati per l'erogazione di particolari funzioni assistenziali, di cui al comma 2 dell'art. 8 *sexies* del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e all'art. 7, comma 2, del D.lgs. 517/99 e s.m.i., nel rispetto del finanziamento riconosciuto per l'anno di riferimento.

(B2) nel caso di fatturazione con acconto e saldo, l'emissione di:

- una Fattura mensile (Fattura di Acconto), per ciascuna tipologia di prestazione sanitaria, di importo pari a:

- (i) 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale delle risorse assegnate per l'anno di riferimento nei limiti della produzione effettivamente erogata nel corso del mese di riferimento, al massimo pari al valore della rata definita dalla Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, da emettere dall'ultimo giorno del mese a cui si riferisce la rata di acconto;
- (ii) e, ove spettante, 1/12 (un dodicesimo) di un valore percentuale della quota assegnata per l'anno di riferimento, come finanziamento riconosciuto per l'erogazione di particolari funzioni assistenziali, di cui al comma 2 dell'art. 8 *sexies* del D.lgs. 502/1992 e s.m.i. e all'art. 7, comma 2, del D.lgs. 517/99 e s.m.i. ;
- (iii) e, ove spettante, una quota percentuale della produzione derivante dalla valorizzazione di specifiche tipologie di prestazioni soggette a rimborso (a titolo esemplificativo e non esaustivo, dialisi, neonato sano, radioterapia, file F, ecc.).

Le suddette percentuali sono definite in sede di accordo/contratto di budget.

Tale Fattura potrà essere emessa dalla Struttura dall'ultimo giorno del mese a cui si riferisce l'acconto;

- una Fattura (**Fattura di Saldo**), per ciascuna tipologia di prestazione sanitaria, di importo pari al saldo, comunicato dalla Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria, calcolato:

- (i) sul totale delle prestazioni sanitarie effettivamente erogate nell'anno di riferimento, entro il limite massimo delle risorse assegnate nel medesimo anno;
 - (ii) e, ove spettante, sul totale dei maggiori costi sostenuti e rendicontati per l'erogazione di particolari funzioni assistenziali, di cui al comma 2 dell'art. 8 *sexies* del D.lgs. 502/1992 e s.m.i. e all'art. 7, comma 2, del D.lgs. 517/99 e s.m.i., nel rispetto del finanziamento riconosciuto per l'anno di riferimento;
 - (iii) e, ove spettante, sul totale della produzione derivante dalla valorizzazione di specifiche tipologie di prestazioni soggette a rimborso (a titolo esemplificativo e non esaustivo, dialisi, neonato sano, radioterapia, file F, ecc.).
- Gli importi di saldo sono determinati al netto degli abbattimenti applicati in esito ai controlli automatici e/o esterni e dell'importo delle Fatture di Acconto emesse per l'anno di riferimento. Tale Fattura dovrà essere emessa dalla Struttura entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio di competenza, secondo i termini e le indicazioni forniti dalla Regione. Qualora entro la suddetta scadenza non fosse ancora disponibile il dato relativo agli esiti dei controlli esterni, le eventuali somme da recuperare verranno successivamente compensate con Crediti dovuti, oggetto delle prime fatture utili emesse dalla Struttura non ancora in stato "Liquidata".

4.4 I Fornitori/Prestatori di beni e servizi devono, a pena di inammissibilità, inviare alle Aziende Sanitarie tutte le Fatture relative ai Crediti oggetto dei Contratti, come definiti nel presente regolamento, unicamente in formato elettronico, mediante l'immissione delle stesse, in conformità alla normativa vigente, direttamente nel Sistema di Interscambio, che provvede a sua volta a trasmettere le Fatture al Sistema Pagamenti, ovvero, mediante l'immissione nel Sistema Pagamenti, che esegue per loro conto la trasmissione/ricezione nei confronti del Sistema di Interscambio. I soggetti esclusi dall'applicazione della norma sulla fatturazione elettronica, devono inviare alle Aziende Sanitarie tutte le Fatture relative ai Crediti oggetto dei Contratti, come definiti nel presente regolamento, unicamente in formato elettronico mediante l'immissione nel Sistema Pagamenti. In ogni caso, il solo invio elettronico risulta sufficiente al fine degli adempimenti fiscali, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.

4.5 L'Azienda Sanitaria, purché siano state rispettate le condizioni previste all'Art. 3, nonché le procedure indicate nel presente regolamento, si impegna a concludere il procedimento di Liquidazione e Certificazione delle Fatture oggetto dei Contratti, **entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla Data Consegna Fattura.**

4.6 Successivamente alla Certificazione dei Crediti da parte dell'Azienda Sanitaria, nel caso in cui:

- (i) le relative Fatture, o parte di esse, siano già nello stato "in pagamento", l'Azienda Sanitaria non potrà sollevare, nei confronti della Parte privata, alcuna contestazione in relazione ai Crediti oggetto di Certificazione;
- (ii) le relative Fatture risultino cedute, l'Azienda Sanitaria non potrà sollevare, nei confronti dei Cessionari, alcuna eccezione, ivi inclusa l'eccezione di compensazione o sospendere o rifiutare il pagamento ai sensi del presente regolamento, per ragioni connesse all'inadempimento della Parte privata alle proprie obbligazioni contributive, ovvero a quelle derivanti dal presente regolamento, nonché all'inadempimento o ad altra condotta della Parte privata, in relazione ai Crediti vantati dalla stessa nei confronti dell'Azienda Sanitaria, fermo restando quanto previsto al successivo art. 5.

Quanto sopra esposto si applica fatti salvi i casi di sequestro e impregiudicato il diritto dell'Azienda Sanitaria di non certificare i Crediti in caso di irregolarità della Fattura e/o contestazione della prestazione resa, fermo restando l'obbligo dell'Azienda Sanitaria di dare comunicazione, attraverso l'utilizzo delle apposite funzionalità presenti nei propri sistemi di gestione contabile, in merito alla motivazione della mancata certificazione della stessa entro i termini di cui al precedente punto 4.3.

4.7 L'Azienda Sanitaria, al fine di certificare il Credito, deve inoltre verificare la posizione della Parte privata, secondo quanto disposto dal D.M. 24 ottobre 2007 e dal citato Art. 48-bis del DPR 602/73. Nel caso di Cessione del Credito, la Certificazione varrà quale accettazione della Cessione, se comunicata secondo le modalità di cui al successivo Art. 6, e l'importo certificato dovrà intendersi, eventualmente, al netto delle somme richieste da Equitalia, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, ovvero al netto delle somme oggetto di pignoramento presso terzi diversi da Equitalia.

4.8 L'Azienda Sanitaria, terminata la procedura di Liquidazione, procede al pagamento dei Crediti Certificati entro la Data di Pagamento, corrispondente all'ultimo giorno del mese in cui cade il 60° giorno dalla Data Consegna Fattura.

4.9 In caso di pagamento nei termini di cui al precedente punto 4.8 non decorrono interessi, fino alla Data di Pagamento come definita ai sensi del presente regolamento. Qualora l'Azienda Sanitaria proceda al pagamento dei Crediti Certificati oltre 10 giorni dalla Data di Pagamento l'Azienda è tenuta a corrispondere alla Parte privata o all'eventuale Cessionario, che ne facciano espressa richiesta scritta, gli interessi calcolati al tasso previsto dalla normativa vigente sull'ammontare capitale dei Crediti Certificati, senza capitalizzazione, dal giorno successivo alla Data di Pagamento fino alla data di effettivo pagamento.

4.10 Resta fermo che, qualora la Parte privata risulti inadempiente alle verifiche Equitalia e/o DURC, i termini di cui ai precedenti punti 4.5 (Liquidazione e Certificazione) e 4.8 (Pagamento) devono intendersi sospesi durante il tempo previsto per l'espletamento delle procedure Equitalia e/o DURC.

4.11 Al fine di consentire alla Parte privata di regolarizzare eventuali situazioni di inadempienza risultanti dalle verifiche effettuate per l'espletamento delle suddette procedure, sarà inviata specifica comunicazione che segnala lo stato di inadempienza comunicato da Equitalia S.p.A. e/o dagli Enti previdenziali.

Art. 5 – Rettifiche, recuperi e compensazioni

5.1 Nel caso di cui al precedente Art. 4. punto 4.6, qualora l'Azienda Sanitaria abbia proceduto ad un'erronea Certificazione, la stessa deve procedere alla rettifica degli importi Certificati e/o pagati erroneamente, procedendo con la compensazione sulle prime Fatture utili liquidabili ma non ancora oggetto di Certificazione, dandone debita comunicazione alla Parte privata; in mancanza di Fatture utili liquidabili, l'Azienda Sanitaria deve procedere alla richiesta di restituzione delle somme erroneamente percepite dalla Parte privata.

5.2 Qualora l'Azienda Sanitaria abbia proceduto ad un erroneo pagamento a favore della Parte privata e/o all'eventuale Cessionario, la stessa deve procedere al recupero dei relativi importi, procedendo con la compensazione sui primi pagamenti dovuti al soggetto che ha ricevuto l'erroneo pagamento, il quale riceverà debita indicazione delle fatture sulle quali è stato effettuato detto recupero, fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 6, punto 6.1.

5.3 Relativamente alle Strutture, qualora, successivamente alla determinazione della produzione riconoscibile per l'esercizio di competenza, entro i limiti massimi di finanziamento e al netto degli abbattimenti applicati in esito ai controlli, successivamente all'effettuazione delle comunicazioni previste dalla normativa vigente,

il totale Certificato e/o pagato, per l'esercizio di competenza, risulti eccedente il totale ricosciuto, l'Azienda Sanitaria ha il diritto di recuperare eventuali importi Certificati e/o pagati erroneamente a valere sulle prime Fatture utili liquidabili, emesse dalla Struttura, non ancora oggetto di Certificazione, fermo restando quanto previsto al successivo punto 5.4.

5.4 All'esito del procedimento di controllo sulle prestazioni erogate, qualora, effettuate le verifiche, emerga un saldo negativo o un importo da recuperare, l'Azienda Sanitaria, entro 60 giorni dalla conclusione del procedimento di controllo o, in caso di controlli effettuati dalla Regione, entro 60 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da parte della Regione,

(i) relativamente agli importi derivanti dai valori concordati tra le parti, richiede alla Struttura, l'emissione di una nota di credito e procede al recupero applicando la compensazione con Crediti dovuti, oggetto delle prime Fatture utili emesse dalla Struttura non ancora in stato "Liquidata"; nel caso in cui gli importi da recuperare siano eccessivamente rilevanti e gravosi per la Struttura, l'Azienda Sanitaria potrà pattuire una dilazione, rateizzando le somme, sulle quali verranno applicati gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c.;

(ii) relativamente agli importi derivanti dai valori non concordati tra le parti, l'Azienda Sanitaria, in attesa della definizione del procedimento amministrativo di cui alla vigente normativa regionale sui controlli e/o di quello giudiziale ove promosso, provvede a sospendere, su Crediti dovuti, l'erogazione di importi pari a quelli non concordati, attraverso l'apposizione dello stato "Bloccata" sulle prime fatture utili emesse dalla Struttura non ancora in stato "Liquidata".

5.5 La Struttura, relativamente agli importi derivanti dai valori concordati all'esito dei controlli, a seguito della richiesta dell'Azienda Sanitaria, deve emettere ed inviare a quest'ultima la nota di credito di cui entro al precedente punto 5.4 (i), entro e non oltre 60 gg. dalla ricezione della richiesta.

5.6 La liquidazione e/o l'avvenuto saldo non pregiudicano, in alcun modo, la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli effettuati sull'attività erogata, risultassero non dovute in tutto o in parte.

5.7 Il recupero di tali somme derivante dai controlli effettuati sull'attività erogata non può essere soggetto ad alcuna limitazione temporale, salvo i limiti prescrizionali di legge, trattandosi di atto dovuto derivante dall'accertato inadempimento contrattuale della Struttura alla corretta erogazione delle prestazioni sanitarie.

5.8 Si precisa che il procedimento di controllo sulle prestazioni sanitarie è suscettibile di determinare il recupero dei relativi valori e delle conseguenti somme entro il periodo prescrizione di legge successivo all'erogazione delle prestazioni, ferma restando, in ogni caso, la responsabilità di cui all'art. 1218 c.c. e il relativo eventuale obbligo del risarcimento del danno.

Art. 6 – Obblighi della Parte privata e/o del Cessionario

6.1 La Parte privata e/o l'eventuale Cessionario si impegnano a rimborsare all'Azienda Sanitaria qualsiasi somma non dovuta, per qualsivoglia motivo, che sia stata pagata per errore. Tale rimborso dovrà avvenire sul conto corrente indicato dall'Azienda Sanitaria e/o dalla Regione Lazio, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di accredito sul conto corrente della Parte privata e/o dell'eventuale Cessionario delle somme non dovute.

6.2 In caso di mancata restituzione nei predetti termini, l'Azienda Sanitaria avrà il diritto di compensare l'importo che deve essere restituito dalla Parte privata e/o dall'eventuale Cessionario con i successivi pagamenti dovuti dall'Azienda Sanitaria ad uno di tali soggetti; qualora non sia possibile procedere alla compensazione, la Parte privata e/o l'eventuale Cessionario sono tenuti a corrispondere all'Azienda Sanitaria - ogni eccezione rimossa ed in aggiunta al ristoro di ogni spesa o costo (anche legali) sostenuti e/o danno eventualmente subito dall'Azienda stessa - gli interessi sull'importo da rimborsare, calcolati al tasso legale di cui all'art. 1284 Cod. civ., maturati a decorrere dal 15° giorno successivo alla data di ricezione della richiesta di restituzione, inviata a mezzo posta elettronica certificata, sino alla data di effettivo soddisfo.

6.3 Le Fatture emesse dalle Strutture, relative a prestazioni oggetto di accordo/contratto di budget, dovranno essere emesse unicamente in formato elettronico mediante la compilazione delle maschere web previste dal Sistema Pagamenti per la generazione della fattura formato "fattura PA" di cui alla normativa vigente, e dovranno essere trasmesse all'Azienda Sanitaria esclusivamente attraverso il Sistema Pagamenti, che provvederà all'invio/ricezione nei confronti del Sistema di Interscambio.

6.4 Nel caso in cui la Struttura, per qualsivoglia motivo, non rispetti l'obbligo di invio delle Fatture secondo la suindicata procedura, e trasmetta, invece, direttamente attraverso il Sistema di Interscambio all'Azienda Sanitaria una o più Fatture, ad esclusione delle Fatture indicate al precedente Art. 3, punto 3.3, non sarà possibile procedere alla Liquidazione/Certificazione e al pagamento delle stesse. Resta inteso che, in tal caso, non saranno dovuti gli interessi di mora.

6.5 Nel caso in cui la Struttura trasmetta all'Azienda Sanitaria una o più Fatture relative ai Contratti, oltre che attraverso il Sistema Pagamenti anche direttamente attraverso il Sistema di Interscambio, sarà considerato quale documento contabile valido esclusivamente quello immesso nel Sistema Pagamenti, non ritenendo valide le ulteriori Fatture ricevute dal Sistema di Interscambio; in tal caso è facoltà dell'Azienda Sanitaria applicare una penale pari al 5% dell'importo della stessa Fattura.

6.6 La Parte privata e/o l'eventuale Cessionario non possono cedere a terzi, in tutto o in parte, Fatture per interessi maturati e maturandi, spese o altri accessori, ivi incluse note di credito e note di debito, relative ai Crediti, separatamente dall'ammontare capitale dei predetti Crediti. In caso di violazione di tale disposizione, tali soggetti perdono il diritto alla corresponsione di tali interessi (qualora dovuti).

6.7 La Parte privata, anche nel caso di invio da parte dei Fornitori/Prestatori di beni e servizi delle Fatture direttamente allo SDI, si impegna a rispettare gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, assumendo a proprio carico tutte le obbligazioni previste dal dettato normativo e dichiarando pertanto sul Sistema Pagamenti, mediante sottoscrizione con firma digitale a norma Digit PA, nella sezione a ciò dedicata, il conto o i conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, per il pagamento dei Crediti oggetto del presente regolamento, nonché ad indicare in ciascuna Fattura unicamente uno di tali conti correnti.

6.8 I Fornitori/Prestatori di beni e servizi che effettuino l'invio delle Fatture direttamente allo SDI, si obbligano ad indicare in ciascuna Fattura il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, dichiarato sul Sistema Pagamenti come espressamente previsto nel precedente punto 6.7, nonché a comunicare tramite il Sistema Pagamenti tutte le informazioni relative agli adempimenti e agli obblighi contenuti nel presente regolamento.

6.9 La Parte privata si obbliga a dare evidenza, tramite il Sistema Pagamenti, di ogni intervenuta variazione/modificazione soggettiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo, cessioni del ramo d'azienda, fusioni, incorporazioni, ecc.), ivi comprese le ipotesi disciplinate dall'art. 116 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

6.10 La Parte privata è tenuta obbligatoriamente ad osservare il presente regolamento con riferimento a tutti gli accordi, contratti e negozi giuridici insorti con una o più Aziende Sanitarie, a far data dall'entrata in vigore del regolamento stesso, nonché a seguire le procedure tecniche contenute nel Manuale Utente e gli eventuali

aggiornamenti dello stesso, di volta in volta pubblicati nell'Area Sanità/Crediti verso SSR/ Sistema Pagamenti, raggiungibile dal sito web della Regione Lazio all'indirizzo internet <http://www.regione.lazio.it>.

6.11 La Parte privata deve riportare nell'area "Anagrafica e Contratti" del Sistema Pagamenti, gli stessi dati anagrafici e identificativi indicati nel Contratto, che deve aggiornare in caso di intervenute variazioni.

6.12 La Parte privata si impegna a non presentare sulla Piattaforma Elettronica per la Certificazione dei Crediti predisposta dal MEF istanza per la certificazione delle Fatture, qualora le stesse siano state già oggetto di certificazione tramite il Sistema Pagamenti.

Art. 7 – Cessione dei Crediti

7.1 La Parte privata o il Cessionario può cedere, agli Istituti di Credito o Finanziari di cui alla Legge n. 52/91 e s.m.i., ovvero a soggetti terzi, i Crediti nella loro esclusiva e incondizionata titolarità, notificando all'Azienda Sanitaria l'atto di cessione e immettendo copia integrale dello stesso in formato digitale nel Sistema Pagamenti, **entro 5 giorni dalla notifica della cessione.**

7.2 Gli atti di cessione devono essere necessariamente predisposti nel rispetto delle forme previste dalla vigente normativa e la cessione deve essere notificata all'Azienda Sanitaria mediante consegna, a mezzo ufficiale giudiziario o, in alternativa (a scelta del cedente e del Cessionario), a mezzo piego raccomandato aperto, di un estratto del relativo atto di cessione, contenente l'elenco delle Fatture oggetto di cessione.

7.3 Gli atti di cessione devono, altresì, essere trasmessi in formato digitale, mediante l'inserimento degli stessi, nel termine di cui al precedente punto 7.1, nel Sistema Pagamenti, collegando ciascuna Fattura al relativo atto di cessione.

7.4 Si precisa che in caso di retrocessione è obbligo dell'ultimo Cessionario intervenuto liberare le Fatture precedentemente collegate alla cessione per la quale è stata notificata all'Azienda Sanitaria la retrocessione stessa, a tal fine è necessario procedere all'immissione, nel Sistema Pagamenti, della copia integrale in formato digitale della documentazione attestante la retrocessione, nonché selezionando tale documento all'atto di rimozione delle Fatture dalla precedente cessione.

7.5 Le cessioni e le retrocessioni non sono opponibili all'Azienda Sanitaria in caso di mancato collegamento, all'interno del Sistema Pagamenti, di ciascuna Fattura al relativo atto di cessione o alla relativa retrocessione, ancorché le stesse siano state notificate all'Azienda Sanitaria in conformità alla normativa vigente.

7.6 Resta inteso che non è più possibile cedere o retrocedere le Fatture oggetto dei Contratti dal momento in cui risultano elencate nel "Report in Pagamento", disponibile sul Sistema Pagamenti; infatti, dal momento in cui la Fattura assume lo stato "in pagamento", non è più possibile collegarla, sul Sistema Pagamenti, alla cessione o alla retrocessione, che, pertanto, non sono opponibili all'Azienda Sanitaria relativamente a tale Fattura.

7.7 Gli atti di cessione, nonché gli estratti notificati ai sensi del presente Articolo, per essere validi, devono contenere obbligatoriamente l'accettazione espressa da parte di ciascun Cessionario di tutti i termini del presente regolamento, che devono intendersi vincolanti per lo stesso, ovvero, per ciascun ulteriore Cessionario intervenuto, nell'eventualità di successive cessioni dei crediti stessi a terzi.

7.8 Le cessioni devono avere ad oggetto l'importo capitale non disgiunto da tutti i relativi accessori di legge maturati e maturandi e qualsivoglia costo e/o onere pertinente agli stessi ivi incluse le note di debito e le note di credito, fatto salvo quanto previsto dalla Legge n. 190/2014 in tema di scissione dei pagamenti.

7.9 Ai fini di una corretta identificazione del titolare del credito, l'Azienda Sanitaria che intenda rifiutare l'avvenuta cessione, deve comunicarlo al cedente e al Cessionario attraverso il Sistema Pagamenti. L'Atto di Certificazione vale quale accettazione della cessione e, come indicato al precedente art. 4, punto 4.7, l'importo certificato viene riconosciuto, eventualmente, al netto delle somme richieste da Equitalia S.p.A. ovvero oggetto di pignoramento presso terzi diversi da Equitalia.

7.10 Le Fatture oggetto di cessione, in assenza di pagamento, possono essere considerate insolute da parte dei Cessionari soltanto dopo che siano decorsi 180 giorni dalla data di Certificazione delle stesse.

7.11 In caso di mancato rispetto delle procedure sopra previste, sono considerati liberatori i pagamenti effettuati sulla base dei dati immessi e delle indicazioni presenti sul Sistema Pagamenti.

Q.

A